

LIBER AMICORUM

Per gli 80 anni di Marcello Saija

a cura di

Giuseppe Astuto e Michela D'Angelo



*Consegnato il 20 aprile 2026
nella Sala dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti
Università degli Studi di Messina*

I curatori ringraziano la signora Maria Teresa Panella e la Tipografia Stampa Open per la composizione e per la stampa del volume.

LIBER AMICORUM

Per gli 80 anni di Marcello Saija

A cura di

Giuseppe Astuto e Michela D'Angelo

Studi
torici
iciliani

COLLANA 1 | 2026

Sommario

Dediche

- 7 Giuseppe Astuto
- 11 Michela D'Angelo

L'assassinio di Luigi Fulci. Opinioni sul recente libro di Marcello Saija

- 15 Michela D'Angelo *Tra presentazioni e recensioni*
- 21 Sonia Zaccaria *L'impianto del libro*
- 25 Maria Teresa Arena *E se fosse accusato di diffamazione?*
- 33 Francesco Paolo Fulci *«Mori da irriducibile antifascista!»*
- 39 Daniela Novarese *Misteri d'Italia. Riflessioni a margine*
- 45 Fabio Ruge *Per non abbassare la guardia*

Nella storia d'Italia dall'Unità alla Repubblica

- 51 Roberto Martucci *«Con il vuoto che lascia Camillo»*
- 81 Pietro Zambito *Note su Crispi e Zanardelli nella costruzione dello Stato liberale*
- 91 Gaetano Armao *1890: la riforma crispina delle «pubbliche istituzioni» di beneficenza*
- 105 Fabio Ruge *Carlo Dossi nelle movenze della politica crispina*
- 113 Alfredo Sgroi *L'antisemitismo nelle teorie e nelle opere di Telesio Interlandi*
- 125 Giuseppe Speciale *Razza Popolo Nazione Patria tra catechetica e dogmatica fascista*
- 135 Antonella Giardina *Il cinema italiano nel 1946*
- 147 Maria Teresa Di Paola *L'esordio politico di Gaetano Martino (1943-1946)*
- 155 Claudia Giurintano *L'art. 49 nel dibattito politico della Costituente*
- 167 Daniela Irrera *L'approccio ai Balcani di Marcello Saija: dal Regno SHS all'UE*
- 175 Liborio Mattina *I gruppi di interesse nei regimi democratici e autoritari*

Negli ultimi otto secoli di storia della Sicilia

- 191 Federico Martino *Le Consuetudini «Lombarde» del Val Demone*
- 205 Esteban Anchústegui Igartua *Sicilia Ispanica*
- 217 Orazio Condorelli *Marcando «eresia» e «ortodossia» con un focus sul '700 siciliano*
- 229 Giuseppe Gangemi *Di Blasi, i viceré e i primi tentativi per modernizzare la Sicilia (1781-1795)*
- 237 Francesco Paolo Giordano *Filippo Cordova e la rivoluzione siciliana del 1848*
- 259 Filippo Falcone *Rimarcando i segni del latifondo siciliano tra '800 e '900*
- 271 Rosario Lentini *Pesca e lavorazione del tonno in Sicilia. Tra storia e memoria*
- 285 Elena Gaetana Faraci *Prefetti ed élite a Siracusa dall'età liberale al fascismo*

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 307 | Giuseppe Astuto | <i>Il fascismo in periferia. I podestà di Sortino</i> |
| 327 | Beniamino Biondi | <i>I «Borghi cantonieri» del fascismo (1927-1938)</i> |
| 337 | Alfio Seminara | <i>La scuola «Giuseppe Piaggia» di Milazzo: uno spaccato di storia locale degli Anni Trenta</i> |
| 343 | Santi Calderone | <i>La cultura popolare. Sulle tracce di Ernesto De Martino</i> |
| 353 | Rosario Micciché | <i>Il tramonto dell'Alta Corte siciliana</i> |

Centocinquanta anni di migrazioni

- | | | |
|-----|---|---|
| 377 | Grazia Messina | <i>Processi migratori siciliani e «Rete dei Musei Siciliani dell'Emigrazione»</i> |
| 397 | Patrizia Venuta | <i>L'emigrazione/esilio nel galloitalico di Carmelo La Giglia</i> |
| 411 | Maria La Giusa | <i>La vera storia di «Maruzza Cuntintizza»</i> |
| 423 | Loredana Amenta e Salvatore Petruzzelli | <i>L'«Orfananza sociale» e l'Opera Pia «E. Cassarino» di Canicattini Bagni</i> |
| 429 | Nancy De Leo | <i>Decolonizzazione ed esodo degli italiani di Tunisia (1959-1965)</i> |
| 441 | Angela Villani | <i>Per una politica globale delle migrazioni: le origini dell'OIM</i> |
| 449 | Gaetano Silvestri | <i>Il diritto di asilo nella Costituzione italiana</i> |
| 455 | Delio Miotti | <i>Migrazioni e sorti delle demografie europee</i> |
| 465 | Paola La Sala Savona | <i>Assimilazione e/o Integrazione? Un nodo irrisolto</i> |

Navigando nella storia eoliana

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 475 | Michela D'Angelo | <i>«This picturesque island, decidedly the most beautiful»: Salina</i> |
| 501 | Macrina Marilena Maffei | <i>«Quannu li Turchi rubbavano li genti»</i> |
| 519 | Calogero Ferrotti | <i>Le Eolie nel sodalizio tra Luigi Salvatore d'Austria e Giuseppe Pitrè</i> |
| 531 | Andrea De Pasquale | <i>La Biblioteca popolare circolante di Santa Marina Salina 1912-1926</i> |

Testimonianze

- | | | |
|-----|---|--|
| 551 | Corinna Marino | <i>Le suore Saija Moleti nel monastero di San Gregorio a Messina</i> |
| 559 | Emilio Pintaldi | <i>Nei rovi della storia di Messina</i> |
| 563 | Francesco Maria Talò | <i>La Casa di lavoro di Micetta Carrozza di S. Leonardo</i> |
| 567 | Emna Neftzi | <i>Per un architetto di ponti mediterranei</i> |
| 571 | Mario Primo Cavaleri | <i>Artista della narrazione storica</i> |
| 573 | Maria Emilia Tortora | <i>Salina</i> |
| 575 | Giuseppe Bivona | <i>22 anni di condivisione sui temi migratori</i> |
| 589 | <i>Autori e autrici</i> | |
| 595 | <i>Bibliografia degli scritti di Marcello Saija</i> | |

Il tramonto dell'Alta Corte Siciliana

Rosario Micciché

L'esistenza in vita dell'Alta Corte per la Regione Siciliana ha una parabola che prende avvio nel 1947, anno in cui sorge – sulla base delle previsioni statutarie approvate nell'anno precedente – e il 1957, anno in cui tramonta per effetto di una sentenza della Corte costituzionale (9 marzo 1957, n. 38). A seguito di questa, l'organo cessa di esistere per convergenti azioni causate da eventi di carattere storico, giuridico e politico-istituzionale celebrati in un preciso sfondo internazionale¹.

Ideata nella fase di transizione post-bellica, prima dei lavori costituenti, l'Alta Corte scompare per il «mancato coordinamento» dello Statuto siciliano del 1946 con la Costituzione italiana del 1948, dovuto alla controversa strategia politico-giudiziaria intrapresa dal primo Presidente della Regione, Giuseppe Alessi. Non comprese costui che l'Alta Corte non poteva sopravvivere in presenza della Corte Costituzionale nazionale e che un giusto compromesso l'avrebbe salvata non intaccando la sfera autonomistica.

Riprendere ostinatamente la tesi della «strenua difesa dello Statuto parola per parola»², già sconfitta in Assemblea costituente, si è rivelato un fatale errore. Era sufficiente addivenire ad una modifica di alcuni elementi statutari in contrasto con la nuova Costituzione, senza mai mettere in discussione la bontà della scelta autonomistica speciale.

Per superare le due tesi estreme, Gaspare Ambrosini aveva proposto la soluzione del «coordinamento»³, cioè quella di trovare un punto d'equilibrio tra la tesi del «radicale adeguamento» alla Costituzione o addirittura di un rifacimento integrale di un nuovo Statuto in seno alla Costituente, e quella della «strenua difesa» delle norme del '46. Lo strumento operativo per farlo esisteva. Il 31 gennaio 1948, ultimo giorno dei lavori costituenti, – con il comma 2 dell'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1948 di conversione dello Statuto in legge costituzionale – era stata pattuita la norma transitoria che prevedeva la possibilità di coordinare entro 2 anni il testo del preesistente Statuto siciliano con la nuova Costituzione italiana senza bisogno di un procedimento di revisione costituzionale. Con una procedura comunque rinforzata, cioè mediante una legge ordinaria deliberata dalle Camere con riserva d'Aula, anche su proposta della Regione e previo parere dell'Assemblea regionale siciliana, lo Statuto poteva essere modificato⁴.

¹ Il presente lavoro di ricostruzione storica dei fatti è basato fondamentalmente su fonti documentali presenti negli archivi e nei registri istituzionali ormai ampiamente digitalizzati e fruibili sul web. In particolare, tutte le sentenze costituzionali citate ampiamente tra le fonti storiche utilizzate per la redazione di questo studio sono facilmente reperibili nel sito istituzionale della Corte costituzionale, mentre i resoconti dell'Assemblea costituente, del Parlamento in seduta comune e della Camera dei Deputati del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, nonché i resoconti della Consulta Nazionale operante nel periodo transitorio, sono stati interamente digitalizzati e resi disponibili *on line* sul portale storico della Camera <https://storia.camera.it/>. Parimenti i resoconti delle sedute del Senato della Repubblica e dell'Assemblea regionale siciliana sono reperibili sul web nei rispettivi siti istituzionali. Anche la Presidenza della Repubblica ha creato un apposito portale storico digitalizzando i diari dei diversi Capi dello Stato e riportando i documenti relativi alle rispettive attività per cui si v. <https://archivio.quirinale.it/aspr/diari>. Da tali documenti si è ampiamente attinto e agli archivi digitalizzati si riferiscono i rinvii contenuti nelle note su sedute di organi (resoconti) e attività istituzionali.

² Si v. nel resoconto le dichiarazioni dell'on.le separatista Antonino Varvaro il 31 gennaio 1948 nella seduta pomeridiana della Costituente.

³ L'emendamento Ambrosini presentato nella suddetta seduta era stato a sua volta subemendato dagli on.li Persico e Dominedò.

⁴ Il testo normativo della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 1948 di conversione dello Statuto letteralmente recitava «Ferma restando la procedura di revisione preveduta



Giuseppe Alessi



Giovanni Gronchi

Chiusi i lavori costituenti, invece, Alessi decise di intraprendere una battaglia legale contro il coordinamento voluto dai Padri della Carta, ponendosi anche contro Giovanni Gronchi, che aveva, invece, sposato la soluzione del «coordinamento» ampiamente condivisa da tutte le forze politiche.

Avviò Alessi un contenzioso dinanzi all'Alta Corte

per impedire quel coordinamento con un ricorso immediato e naturalmente in quel particolare clima politico di enfasi autonomista che si viveva all'epoca in Sicilia, vinse quella battaglia con la sentenza 10 luglio – 20 settembre 1948, n. 2, ma fu una «vittoria di Pirro» perché i Padri costituenti e – primo fra essi, Giovanni Gronchi, ebbero buon gioco a dire che gli accordi tradotti in scelte normative non erano stati rispettati e che la sentenza dell'Alta Corte era uno smacco alla Costituzione, perché uno dei profili da coordinare era proprio quello relativo al ruolo dell'Alta Corte nel momento in cui avesse iniziato a funzionare la Corte costituzionale, ai sensi del secondo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Con quella sentenza del '48, in Sicilia si disse che l'Alta Corte aveva salvato lo Statuto. In realtà, condannando il possibile aggiornamento della carta siciliana, aveva (ma solo temporaneamente) salvato sé stessa. E a pagare il conto di questo errore, dopo alcuni anni, sarà proprio l'Alta Corte che avendo sancito l'«intangibilità» assoluta di ogni singolo articolo ha causato la sterilizzazione di fatto e di diritto di ampia parte dello Statuto, rimasto solo sulla carta e progressivamente svuotato di contenuti dall'applicazione dalla progressiva attuazione della Carta Costituzionale.

Nell'impossibilità del coordinamento, da quel momento in avanti, lo Statuto sarebbe stato a più riprese giustamente «falcato» dalla nuova giurisprudenza della Corte costituzionale con il risultato di un appiattimento della specialità poiché le sentenze in modo puntiforme hanno sterilizzato quelle norme che la politica non aveva avuto la consapevolezza e il coraggio di riformare. Come sempre accade, quando un potere rimane inerte rispetto a propri compiti, un altro sopperisce con logiche diverse.

Per essere chiari: le norme sui poteri di polizia assegnati al Presidente della Regione (art. 31), le norme sul potere tributario della Regione (art. 36, co. 1), la previsione della Cassazione a Palermo (art. 23, co. 1), la fantomatica Camera di compensazione valutaria presso il Banco di Sicilia (art. 40, co. 2) che avrebbe causato uno sdoppiamento del valore della lira nel mercato siciliano rispetto a quello nazionale, sono rimaste lettera morta e fanno bella mostra di sé senza alcun effetto né giuridico né pratico. In concreto, ampia parte dei Titoli III, IV e V dello Statuto sono *tamquam non esset*.

Negli Anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, con strascichi anche più avanti, in un clima da psicosi collettiva, ogni singola parola del testo dello Statuto fu difesa come un *totem* intangibile, impedendo ancora qualsiasi tentativo di riforma e ogni coordinamento con il quadro costituzionale nazionale. Le altre quattro Regioni a Statuto speciale hanno invece permesso l'aggiornamento ciclico, lasciando solo la Sicilia a combattere contro i mulini a vento per un'applicazione letterale di norme inattuabili perché inattuali come quelle sul-

dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre **due anni** dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia».

l'autonomia giurisdizionale⁵. Oggi, forse, il clima è finalmente cambiato e ci auguriamo che con il tramonto della sterile ideologia sicilianista, si possa finalmente imboccare la via delle riforme modernizzatrici del sistema normativo ed economico.

Ma andiamo con ordine partendo dai fatti.

Il graduale ritorno della Sicilia nell'orbita italiana e la concezione della Regione di Gaspare Ambrosini

Quando, dopo il periodo di amministrazione alleata, l'11 febbraio del '44, la Sicilia si ricongiunge all'Italia, non viene reinserita *sic et simpliciter* nel pregresso inquadramento politico centralizzato che avrebbe fomentato l'imperante, al tempo, movimento separatista; l'antidoto al separatismo fu unanimemente individuato dalle forze politiche nell'autonomia. Da quel momento separatismo e autonomia, pur con molti equivoci, divennero due opposte polarità. Separatismo significò eversione, pericolo per l'Unità del Paese e connivenza criminale, mentre Autonomia per alcuni significò permanenza nello Stato italiano con un inquadramento moderno e diverso dal passato, per altri, un tentativo di conservare antichi privilegi⁶.

Così in via provvisoria con regio decreto 18 marzo 1944, n. 91, viene istituito un *Alto Commissario civile* per la Sicilia per tutta la durata della guerra in corso e fino ad un anno dalla conclusione della pace, con poteri di governo dell'Isola, realizzando un ampio decentramento politico-amministrativo. La suddetta carica, ricoperta per un breve periodo da Francesco Musotto *senior*, è poi affidata al geleso Salvatore Aldisio, democristiano, già Ministro dell'Interno nel 1944, in uno dei Governi di unità nazionale del C.N.L. L'Alto Commissario partecipa stabilmente al Consiglio dei Ministri, è affiancato da una Giunta consultiva istituita con lo stesso r.d. n. 91 del 1944 e da una sezione regionale della Corte dei Conti appositamente creata a Palermo.

Poco tempo dopo viene convocata una *Consulta regionale* con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1944, riversata nel d.lgs. lgt. 28 dicembre 1944, n. 416, avente il compito di formulare proposte per l'assetto politico-istituzionale della Sicilia una volta rientrata nell'orbita italiana. Si dà così una risposta all'antica istanza autonomistica dell'Isola⁷. È, però, evidente che



Salvatore Aldisio

⁵ Sull'infruttuosità dell'autonomia giurisdizionale si v. R. Miccichè, *La novella sull'insularità inserita tra le norme finanziarie della Carta Fondamentale. La questione insulare dal dibattito politico all'inserimento tra i principi della «Costituzione economica»: l'elemento territoriale e geografico tra economia e diritto*, in «Forum di Quaderni Costituzionali» 2023, n. 1, 16 marzo 2023.

⁶ M. Saija, *La guerra di liberazione dei siciliani liberati*, in M. Saija G. Difrancesco (a cura di), *Sicily in Transition*, in «Studi Storici Siciliani», anno IV, 2024, nn. 3-4, pp. 14-32.

⁷ Cfr. F. Renda, *Lo Statuto siciliano dopo 40 anni*, Istituto Gramsci siciliano, Cedam, 1990; A. Baviera Albanese, *L'istituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato*, in *Consulta regionale siciliana*, I Edizioni della Regione siciliana, Palermo 1975, pp. 181 ss. Si v. S. Correnti, *Storia della Sicilia*, Newton&Compton, III ed., 2004, in particolare pp. 559 e ss. in ordine alla *Delusione post-unitaria* sulla vendita dell'asse ecclesiastico, consistente principalmente in terre coltivate dalle comunità locali (con l'applicazione anche in Sicilia delle *leggi eversive* volute da Siccardi) e la relativa destinazione al Settentrione delle risorse così incassate in Sicilia dallo Stato italiano, sul correlato pareggio di bilancio, sulla conseguente nascita del fenomeno dell'emigrazione dei giovani siciliani a causa della disoccupazione in agricoltura, sulla destinazione delle rimesse degli emigrati, sugli incassi delle esportazioni siciliane, sull'inasprimento fiscale (a partire dalla famigerata tassa sul macinato), sulla coscrizione obbligatoria, sull'introduzione della carta-moneta e del debito pubblico, sull'utilizzo dei depositi bancari, sulla mancata realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali: tutte queste vicende, espressione di altrettanti errori commessi dalla classe politica italiana – dopo la morte di Cavour (1861) e soprattutto dopo la caduta di Crispi (marzo 1896) con l'inizio dell'età giolittiana che, con la concentrazione degli investi-

tutto ciò avviene in uno scenario di guerra con l'Italia occupata, in cui le scelte politiche di rilievo non sono assunte unilateralmente dal Governo italiano, ma già a partire dall'8 settembre 1943 sono decise di comune accordo con gli Stati Uniti, i quali avendo la forma di ordinamento federale non vedono di cattivo occhio le soluzioni autonomistiche di divisione verticale dei poteri tra centro e autorità locali.

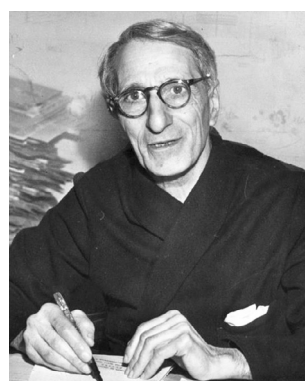
A Palermo la Consulta regionale viene composta inizialmente da ventiquattro membri, divenuti poi trentasei dal febbraio 1945, scelti tra esperti di diritto e rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali attive in Sicilia. Tra i prescelti, Giuseppe Alessi, Enrico La Loggia e Girolamo Li Causi, nonché nel ruolo di tecnici, i giuristi Giovanni Baviera e Giovanni Guarino Amella. Costoro elaborano un testo di Statuto regionale – con la collaborazione di una Commissione tecnica presieduta dal prof. Giovanni Salemi e con il contributo del prof. Gaspare Ambrosini, massimo teorico del modello regionale. Dopo lunghe discussioni, in realtà, il testo è elaborato solo negli ultimi giorni di lavoro.

I presupposti teorici del regionalismo e le pregresse esperienze

L'ordinamento regionale nasce con un impianto elaborato dal giurista favarese Gaspare Ambrosini che diede sviluppo ad un'intuizione politica di Luigi Sturzo. Nel programma del Partito popolare italiano da costui fondato nel 1919 – accanto al «decentramento amministrativo locale» sino ad allora esistente – il prete caltagironese aveva inserito il tema dell'«autonomia regionale»: lo spunto era stato dato a Sturzo dal giovane Alcide De Gasperi che aveva ricoperto il ruolo di deputato tridentino al Parlamento di Vienna ed aveva assistito al dissolvimento dell'Impero asburgico. A ridosso del crollo, l'Austria aveva compiuto il tentativo di evitare il totale disfacimento

concedendo una tardiva autonomia ai territori abitati da gente di differenti lingue e culture.

È bene precisare, però, che tra «decentramento» e «autonomia» corre una considerevole differenza in quanto il primo nient'altro è se non una delle forme di esercizio del potere amministrativo in uno Stato accentrato che si limita ad assegnare alcuni compiti a uffici statali periferici, mentre la seconda consiste nell'affiancare all'«ente-Stato» altri enti pubblici interni con organi **elettivi** dotati di poteri decisionali e, in una certa misura, anche discrezionali, con possibilità di scelte differenti da un luogo ad un altro in relazione alle diverse esigenze territoriali.



Luigi Sturzo



Gaspare Ambrosini

Nello «Stato centralizzato» nessun potere decisionale transita dal centro ai territori che ospitano solo uffici o organi burocratici, come le prefetture sottoposte all'Amministrazione centrale. Nello «Stato autonomista», invece, sorgono enti territoriali elettivi, espressione delle

menti pubblici al Nord, creerà la «questione meridionale» – spiegano le rivendicazioni dei Siciliani che costituirono la base di alcune norme dello Statuto del 1946. Tali rivendicazioni nate 85 anni prima – quando l'aspirazione dei Siciliani era di tipo federale e mirava a dar vita ad uno «Stato composto» federato al Piemonte – andavano attualizzate in considerazione dei grandi mutamenti intervenuti nei vari decenni. In ambito giuridico, alle vicende che portarono all'esclusione del modello federale e regionale in favore del modello centralizzato dopo la precoce morte di Cavour, sono dedicate le riflessioni solo parzialmente condivisibili di A. Sandulli - G. Vesperini, *L'organizzazione dello Stato unitario*, in «Riv. trimestrale di diritto pubblico», n. 1/2011 che risentono di echi meridionalisti di tipo velatamente revisionistico.

comunità locali, come i Consigli provinciali, dotati di poteri decisionali, poteri di programmazione e poteri normativi regolamentari di secondo livello.

Prima dell'elaborazione di Ambrosini erano sorti molti equivoci ed aporie su decentramento e autonomia dovuti anche all'assenza nel dibattito politico di adeguate classificazioni teoriche che distinguessero e definissero i concetti di «ente», «organo» e «ufficio» che la dottrina italiana andava costruendo in quegli anni sulla scia degli insegnamenti di due dei fondatori del diritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano, ma soprattutto di quest'ultimo che teorizzò il concetto della pluralità degli ordinamenti⁸.

In Italia i concetti di autonomia e decentramento erano stati confusi e per lungo tempo, oggetto di equivoci e malintesi già prima della creazione delle Regioni. La legislazione sulle province aveva, infatti, una configurazione ibrida che – ai sensi della legge sull'unificazione amministrativa (art. 179 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. B) – dava l'amministrazione attiva al Prefetto, nominato dal Governo ed affiancato dalla deputazione provinciale (come era allora denominata la Giunta provinciale), e dal Consiglio provinciale elettivo. Solo con le riforme crispine si giunse a distinguere i compiti dello Stato nel territorio provinciale da un lato, e quelli degli organi elettivi, dall'altro: grazie alle riforme crispine nacque, infatti, quello che fu definito l'«autogoverno locale» con l'elezione del Presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale (art. 74 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865). Il Prefetto dimetteva il ruolo di amministratore e veniva investito in forma diversa dei compiti di controllo sugli enti locali attraverso la nuovissima Giunta Provinciale Amministrativa (GPA). Con Crispi la provincia diventava da un lato un vero e proprio «ente locale» e, dall'altro, «circoscrizione di decentramento amministrativo» (scelta rimasta intatta anche nella stesura degli articoli 128 e 129 della Costituzione del 1948).

Ma fino ad Ambrosini esisteva solo l'autonomia amministrativa perché agli enti locali con organi elettivi erano riconosciuti solo poteri esecutivi e amministrativi in ambito locale.

La configurazione data da Ambrosini al nuovo modello di «Stato regionale» prende le mosse da un caso pratico quale lo Statuto di autonomia della Catalogna del 1932, un esperimento effimero, caduto sotto i colpi della guerra civile spagnola e della dittatura franchista, ma anche da una costruzione teorica (nel lessico, di epoca augustea) che vede nella Regione una *forma intermedia* tra «Stato accentrato» di impronta francese in cui i poteri sono suddivisi unicamente in modo *orizzontale* e appartengono soltanto a diversi organi centrali, e «Stato federale», di stampo statunitense, in cui i tre poteri classici, oltre ad una divisione orizzontale, ricevono anche una *divisione verticale* tra lo Stato federale e gli Stati federati che sono, dunque, titolari di potere legislativo, amministrativo e giurisdizionale, privi solo dei poteri di politica estera e unionale.

Nel modello regionale vi è una divisione verticale dei poteri, ma in una misura meno ampia rispetto al modello federale perché, a tutela dell'unità nazionale, all'«ente-Regione» non sono attribuiti poteri giurisdizionali, ma la Regione è configurata come ente politico con organi elettivi cui sono, dunque, attribuiti il *potere legislativo* e il potere esecutivo-amministrativo che poggia a sua volta su un forte potere regolamentare. Con Crispi era nata l'autonomia amministrativa locale, con Ambrosini nasce l'*autonomia politica* regionale.

Tuttavia, lo Statuto siciliano – a differenza degli altri 4 Statuti speciali – essendo nato per primo ed essendo più vecchio della Costituzione, risentì di alcuni di questi equivoci teorici e storici ancora non chiariti poiché in esso sono presenti addirittura istanze federaliste come l'Alta Corte (artt. 24 e ss.) e l'inattuabile e fantomatica Camera di compensazione valutaria presso il Banco di Sicilia (art. 40, co. 2), velleitarie e strabiche istanze di decentramento come la configurazione dei poteri di polizia per il Presidente della Regione (art. 31)

⁸ L'opera di S. Romano, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, ed. Mariotti, Pisa 1917, rappresenta una pietra miliare del diritto, studiata a livello mondiale, che ha segnato gli studi giuridici e le scelte politiche di molte Nazioni.

che si lega all'ipotetica soppressione delle prefetture che sarebbe dovuta scaturire dalla cancellazione della Province (art. 15). Evidentemente, nella Consulta regionale erano presenti visioni divergenti che implicitamente tendevano, di fatto, verso un vero e proprio federalismo. Le contraddizioni dello Statuto nascono, quindi, dal tentativo di conciliare decentramento estremo, autonomia politica regionale e, financo, un embrionale federalismo.

Oltre che su questi presupposti teorici, la Consulta regionale basò alcune scelte sulla esperienza del Commissariato civile per la Sicilia⁹ – istituito dal Presidente del Consiglio Antonio Rudini nel 1896 – cui erano stati affidati sull'Isola i poteri politici e amministrativi spettanti ai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione, dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio. Tale Commissariato, affidato da Rudini al senatore imolese Giovanni Codronchi Argeli, marchese e già prefetto di Milano, in virtù dei pieni poteri civili, instaurò sull'Isola un clima accentrato di governo coloniale, in vista delle elezioni nazionali del 1897.

Ben lungi dall'essere un esperimento di autonomia come volle la propaganda governativa¹⁰, il Commissariato Codronchi fu l'espedito autoritario dirudinario per erodere la base elettorale di Francesco Crispi¹¹, autore, insieme a Sidney Sonnino, della proposta di riforma agraria con divisione del latifondo, stilata all'indomani dei Fasci siciliani¹².

Proprio le equivocate norme che il progetto di Statuto mutuò dalla normativa sul commissariamento civile del 1896-97 crearono quei malintesi tra autonomia e decentramento presenti nello Statuto come palesemente emerge dalle contraddizioni insite nell'articolo 31 sui poteri di polizia di cui si ribadisce la competenza statale conferendone, però, l'esercizio al Presidente della Regione.

Un altro precedente rimasto solo sulla carta era il modello elaborato da Farini e Minghetti su mandato di Camillo Cavour subito dopo l'Unità d'Italia la cui approvazione fu impedita da varie concause¹³. Non era però tanto la proposta di Farini e Minghetti a pesare sulle scelte

⁹ Il Commissario civile voluto da Rudini venne creato col regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, convertito in legge 30 luglio 1896, n. 345.

¹⁰ Nel tranello della propaganda governativa del Marchese Rudini cadde persino l'incolpevole onorevole Franchetti che in buona fede fu relatore del disegno di legge di conversione del decreto: si v. il resoconto stenografico della seduta della Camera del 21 luglio 1896.

¹¹ Al fine di screditare gli amministratori locali crispini, Codronchi su mandato di Rudini nella relazione esaspera il quadro finanziario degli enti locali siciliani restituendo al Parlamento una rappresentazione esagerata e per certi versi falsata della spesa pubblica locale e su presunte perdite o passività che in Sicilia non erano dissimili dalla dinamica degli altri territori della Nazione. Questa macchinazione voluta da Rudini per i suoi biechi fini elettorali, produrrà conseguenza disastrose sulla reputazione della Sicilia nell'opinione pubblica nazionale e nell'opinione delle forze politiche.

¹² La proposta di riforma agraria ideata da Crispi e dal suo Ministro Sidney Sonnino era molto evoluta e, lungi dall'ideologia distruttiva della collettivizzazione di mezzi di produzione avanzata dai socialisti, prospettava la distribuzione delle terre ai contadini coltivatori diretti, da un lato, attraverso una moderna riedizione dell'enfiteusi romanistica – che veniva rispolverata dal Sonnino per renderla più simili al *leasing* di matrice anglosassone – offrendo all'enfiteuta la possibilità di divenire piccolo proprietario e, dall'altro lato, la creazione di un ente che avesse il compito di distribuire le terre incolte ai contadini attraverso vari meccanismi (si v. in *Atti Camera*, resoconto stenografico della seduta del 28 febbraio 1894, p. 6789). In concreto la proposta di riforma agraria Crispi-Sonnino fu depositata il 1° luglio 1894, ma venne affossata in Senato dal blocco aristocratico dei latifondisti spalleggiati alla Camera da Antonio Rudini. Quando Rudini divenne Capo del Governo spazzò via ogni ipotesi di riforma agraria respingendo in modo esplicito nella seduta del 21 luglio 1896 (si v. resoconto stenografico pp. 7604-7606) ancora una volta la proposta di Sonnino che riprendeva il disegno elaborato insieme a Crispi due anni prima. A distanza di oltre 50 anni, nel secondo dopoguerra la riforma agraria attuata in Sicilia (legge regionale 27 dicembre 1950, n.104) e nel resto d'Italia (la cd. legge stralcio, ossia la legge 21 ottobre 1950 n. 841) attuò proprio le idee di Crispi (*L'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia*, E.R.A.S., art. 2, co. 3, l. r. n.104/1950), e Sonnino (artt. 21, 23 e 26 della stessa legge regionale).

¹³ L'improvvisa scomparsa di Cavour il 6 giugno 1861, la questione napoletana (dove permanevano sacche di murattiani e filoborbonici nell'elettorato nobile del tempo, con alcuni aristocratici che finanziavano il brigantaggio) e la necessità di liberare Roma (che, tra l'altro, che ospitava a Palazzo Farnese il Governo borbonico in esilio protetto dal Papa) dall'oscurantismo clericale e il Triveneto dal giogo asburgico.

dei padri statuari, quanto le proposte vergate dagli ottimati siciliani riuniti in Consiglio Straordinario di Stato nel 1860. I componenti della Consulta regionale, nell'elaborare lo Statuto, si muovevano, quindi, in un mare fortemente condizionato dalle esperienze pregresse.

Dalla Consulta regionale alla Consulta nazionale. Il primo mancato coordinamento dello Statuto. Lo Statuto entra in vigore nel maggio 1946

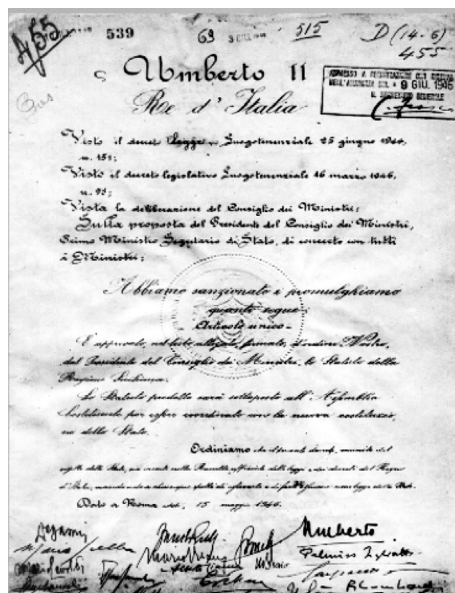
Con queste premesse, riunita a Palermo, nella Sala degli Specchi di Palazzo Comitini, la Consulta regionale elabora un progetto di Statuto e solo al termine dei propri lavori lo trasmette al Governo nazionale. Chiede, così, l'approvazione con decreto legislativo prima delle elezioni del 2 giugno 1946, come segnale politico esplicito in favore dell'autonomia e contro il separatismo.

Il 12 marzo, il Governo ascolta la relazione di Aldisio ed il 4 aprile sottopone il testo alla Consulta nazionale. Questa lo esamina in un collegio ristretto (una Giunta di studio) e poi in sede più ampia, il 7 maggio 1946 lo sottopone al giudizio di 3 Commissioni: Affari politici e amministrativi, Giustizia e la Commissione Finanze e Tesoro.

Solo in queste occasioni la discussione sul testo è ampia e circostanziata. Giovanni Guarino Amella invita il Presidente Sforza a respingere tutte le obiezioni, incluse quelle articolate sollevate da Luigi Einaudi che aveva proposto di eliminare o rivedere ampiamente gli articoli sull'autonomia giurisdizionale e sull'Alta Corte; sopprimere l'articolo 31 sugli ingarbugliati poteri di polizia attribuiti al Presidente della Regione; e modificare quelli sull'autonomia finanziaria sostituendoli con norme simili a quelle in corso di elaborazione per la Valle d'Aosta. La stessa Alta Corte come organo avente il potere di dichiarare l'illegittimità delle leggi regionali vacillava dinanzi alle proposte di istituire una Corte per tutelare una Costituzione rigida. La ragione per la quale Guarino Amella era allarmato da ipotesi di allungamento dei tempi erano dovute a quello che egli definì un «bubbone» presente sull'Isola, ossia il separatismo armato che intendeva fomentare la popolazione screditando le forze politiche che sostenevano l'autonomia regionale e avevano fondate speranze di fare approvare lo Statuto speciale prima delle elezioni.

A quel punto la Consulta nazionale, il 7 maggio, pur ammettendo la presenza delle criticità, considerato che solo al termine dei lavori di stesura della nuova Costituzione sarebbe stato possibile valutare quali fossero in definitiva gli aspetti da coordinare, esprime il parere favorevole, rinviando la questione del coordinamento alla Costituente. In sede di Consulta nazionale, quindi, il testo passa senza modifiche scansando per la prima volta il coordinamento con l'ordinamento nazionale. Sulla decisione pesava l'incombente doppia campagna elettorale per il referendum istituzionale e per l'elezione della Costituente che avrebbe avuto luogo il 2 giugno.

Ed è a quel punto che il Consiglio dei Ministri presieduto da Alcide De Gasperi, avendo la delega in materia legislativa, sulla base delle considerazioni della Consulta nazionale che aveva rimesso il coordinamento alla Costituente, delibera il testo senza modifiche e lo sottopone alla firma di Re Umberto II che lo emana con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Lo Statuto entrava quindi in vigore immediatamente, prima della Costituzione.



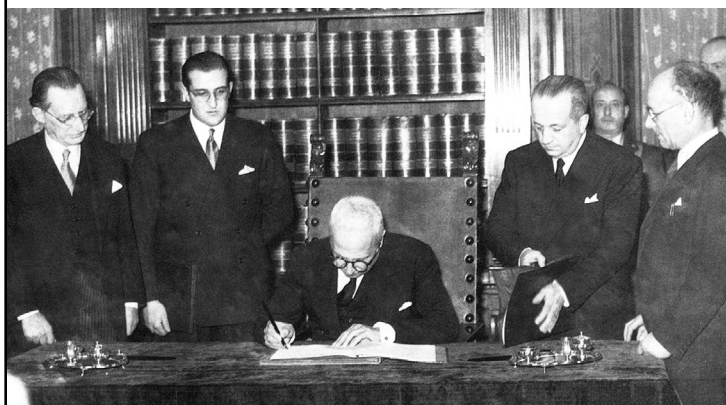
Frattanto, in ambito nazionale, si svolge un'intensa campagna per il voto e il 2 giugno 1946 si celebra il *referendum* istituzionale in cui prevale la scelta della Repubblica, mentre in Sicilia – come nel resto del Sud Italia – prevale la Monarchia con oltre il 60 per cento dei voti. Contestualmente viene eletta l'Assemblea costituente che per decidere i contenuti della Carta, aveva tre soli vincoli: la forma repubblicana decisa dal popolo nel *referendum* del 2 giugno 1946, il regionalismo avviato in Sicilia il 15 maggio 1946 e il pluralismo liberale e democratico derivante dall'abbattimento del Regime fascista. Ed in effetti, l'Assemblea Costituente approverà definitivamente il testo della nuova Costituzione il 22 dicembre del 1947 (con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948) che dava vita allo Stato repubblicano, liberale, democratico, pluralista e regionale.

La previsione delle Regioni e l'elaborazione della Costituzione democratica avvennero in concomitanza con le delicate fasi di politica internazionale successive alla fine della Seconda Guerra Mondiale e con le trattative per la firma del Trattato di pace di Parigi. L'adozione del modello regionale fu determinante perché scongiurò perdite territoriali all'Italia spegnendo il separatismo siciliano e disinnescando le mire dei Paesi confinanti (vincitori – Francia e Jugoslavia – e anche soccombenti, ossia la rinata Austria) su alcuni territori: infatti, il modello regionale elaborato per la Sicilia nel 1946 fu offerto da De Gasperi alla Conferenza di pace di Parigi, svoltasi tra il 29 luglio e il 15 ottobre del 1946, come prova concreta di un autonomismo politico realizzabile per tutte le aree del Paese su cui si era concentrata l'attenzione nell'immediato periodo post-bellico. Le preoccupazioni per eventuali dolorose «mutilazioni» territoriali erano molto sentite e temute in quel preciso momento storico. In tal senso è emblematico il messaggio del 15 luglio 1946 del Capo dello Stato Enrico De Nicola all'Assemblea costituente che contiene, in realtà, anche un monito alle Potenze vincitrici della II Guerra Mondiale riunite in quei giorni a Parigi: «E l'Italia – rigenerata dai dolori e fortificata dai sacrifici – riprenderà il suo cammino di ordinato progresso nel mondo, perché

il suo genio è immortale. Ogni umiliazione inflitta al suo onore, alla sua indipendenza, alla sua **unità** provocherebbe non il crollo di una Nazione, ma il tramonto di una civiltà: se ne ricordino coloro che sono oggi gli arbitri dei suoi destini»¹⁴.

Il regionalismo trovò spazio, quindi, nel Titolo V della seconda parte della Costituzione con una norma appositamente dedicata nell'articolo 116 alle Regioni a Statuto speciale indivi-

duate in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La norma, prevedendo in particolare che gli Statuti speciali fossero adottati con legge costituzionale, poteva essere subito sviluppata con l'approvazione degli stessi già in Assemblea co-



7 dicembre 1947. Il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firma la Costituzione

¹⁴ Per la Germania era prevista la divisione in quattro parti – ciascuna delle quali sotto l'influenza rispettivamente inglese, francese, statunitense e sovietica – e, infine, fu divisa in due sole parti, una filo-occidentale e l'altra filo-sovietica, senza poter negoziare, in quanto – a differenza dell'Italia – non ammessa alla Conferenza di Parigi per totale *debellatio*, ossia completo annientamento di ogni sua struttura politica e militare con conseguente consegna ai destini decisi dai vincitori e condanna al pagamento dei danni bellici. Successivamente alla Germania Ovest furono condonati i debiti di guerra come gesto di solidarietà occidentale.

stituente. Qui gli statuti vennero esaminati nell'ultimo mese di lavori, ossia nel gennaio 1948, prima del suo scioglimento, necessario per indire le prime libere elezioni post-belliche che si prospettavano infuocate¹⁵.

*Lo scenario politico siciliano nel '47 nel quadro della politica internazionale dell'Italia.
Lo Statuto inizia ad essere attuato*

In quel contesto il 20 aprile 1947, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, si erano già tenute in Sicilia le elezioni regionali, le prime libere elezioni a suffragio universale nell'Europa occidentale in periodo post-bellico, in cui la Democrazia Cristiana giungeva seconda con il 20 per cento dei suffragi, mentre la Lista Garibaldi che univa comunisti e socialisti nel «Blocco del Popolo», utilizzando il simbolo leninista di «falce e martello» giungeva prima con il 30 per cento.

In quelle elezioni il Movimento separatista di Finocchiaro Aprile aveva ottenuto quasi il 9 per cento conseguendo 8 seggi, risultato molto simile al Partito monarchico che era arrivato a 9 seggi in un'Assemblea in cui il Partito qualunquista aveva raggiunto i 14 seggi.

Il risultato elettorale allarma particolarmente Mario Scelba che invita De Gasperi ad estromettere dal Governo nazionale i socialisti e i comunisti che nella campagna elettorale siciliana avevano rivendicato, come propri meriti, i risultati di politica economica ottenuti dal Governo. Alcide De Gasperi era particolarmente predisposto ad accogliere il suggerimento di Scelba, anche perché, durante il suo soggiorno in America aveva constatato de visu gli effetti e le riflessioni che l'avanzata del comunismo europeo aveva generato nella elite politica americana. Ed era stato proprio assicurando il Presidente Harry Truman, (subentrato al defunto Franklin Delano Roosevelt) sulla propria distanza dalle sinistre che aveva avuto immediati sussidi dall'Import Export Bank., ricevendo, peraltro, assicurazioni sui finanziamenti che gli Stati Uniti si accingevano a predisporre per i Paesi europei



Così, accogliendo il suggerimento di Scelba – in concomitanza con l'annuncio del Piano Marshall ai primi di giugno 1947 – De Gasperi varò il suo IV Governo, escludendo comunisti e socialisti.

L'attenzione alla Sicilia da parte del Governo italiano è massima e, anche qui, viene sostenuto un Governo regionale senza comunisti e socialisti guidato dal democristiano Giuseppe Alessi. Si avvia in questo clima l'applicazione dello Statuto nella prima Regione italiana, ma l'importante occasione della sintonia con il Governo nazionale – come vedremo più avanti – non viene colta da Alessi.

Lo Stato dà ampia prova di voler attuare lo Statuto siciliano eleggendo i 4 Giudici dell'Alta Corte spettanti al Parlamento nazionale (3 titolari e un supplente)¹⁶ che quindi è ora

¹⁵ L'accordo tra Nenni e Togliatti aveva portato socialisti e comunisti ad unificare le liste nel Blocco del Popolo.

¹⁶ Per non indugiare – attraverso norme transitorie contenute nel d. lgs. 15 settembre 1947, n. 942 emanato da De Nicola – era stato stabilito che non vi era bisogno di attendere le elezioni delle Camere, ma sarebbe stata la stessa Assemblea Costituente a eleggere i giudici dell'Alta Corte e, in effetti, l'11 dicembre 1947 l'Assemblea costituente elegge titolari Ferrara, Bracci e Ortona e, supplente, Filippo Vassalli.

in grado di poter funzionare perché l'Assemblea regionale siciliana il 27 agosto 1947 aveva già proceduto all'elezione dei 3 membri titolari e un supplente ad essa spettanti, risultando eletti titolari Vittorio Emanuele Orlando, Luigi Sturzo e Giovanni Selvaggi, e supplente Salvatore Catinella, mentre non aveva avuto voti sufficienti colui che più di tutti si era bat-



Vittorio Emanuele Orlando



Umberto Merlin

tuto per lo Statuto, ossia Giovanni Guarino Amella.

La politica siciliana era riuscita ad ottenere anche l'adozione delle disposizioni d'attuazione relative al funzionamento dell'Alta Corte con lo stesso d. lgs. n. 942 del 1947, n. 942 firmato, come abbiamo visto, dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

Ulteriore prova di buona fede verso l'autonomia siciliana viene data dalla politica nazionale quando Fer-

rara, giudice dell'Alta Corte appena eletto, non accetta la nomina e la Costituente provvede immediatamente, prima di chiudere i lavori, ad eleggere *Umberto Merlin* come nuovo componente il 18 dicembre 1947.

Il mese conclusivo dei lavori in Assemblea costituente e il secondo mancato coordinamento dello Statuto del '46 con la Costituzione del '48

Approvata in via definitiva la Costituzione il 27 dicembre del '47, l'Assemblea Costituente rimane in funzione per deliberare le altre leggi costituzionali previste dalla stessa Costituzione, ossia le leggi costituzionali sul funzionamento della nuova Corte costituzionale e degli Statuti speciali. Le materie erano fortemente connesse proprio nel punto relativo alla giustizia costituzionale e, quindi, all'Alta Corte siciliana che si presentava come una corte costituzionale separata per una sola Regione.

A gennaio 1948 viene discusso in Assemblea il tema degli Statuti speciali delle 5 Regioni menzionate nell'articolo 116 della Costituzione, ma la trattazione di quello del Friuli-Venezia Giulia viene rinviata a causa della mancata definizione internazionale della questione del confine orientale con la Jugoslavia di Tito.

Lo Statuto siciliano – approvato nel 1946 con regio decreto – viene posto in discussione per ultimo, nel giorno di chiusura dei lavori della Costituente, il 31 gennaio 1948. Qualche componente della Costituente chiede di esaminarne gli articoli per coordinarne i contenuti con la Costituzione, ma si scontra con la tesi di chi intende difendere il testo «parola per parola» riputandolo intoccabile in ogni sua parte.

In effetti, la previsione, la struttura e i poteri dell'Alta Corte per la Regione Siciliana stridevano con la previsione della Corte costituzionale e richiedevano un coordinamento ai sensi del comma 2 della VII Disposizione transitoria e finale della Costituzione: «Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione».

A sua volta l'art. 40 dello Statuto¹⁷ – a giudizio di Alcide De Gasperi, Presidente del

¹⁷ «Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani»

Consiglio, e di Luigi Einaudi, futuro Presidente della Repubblica, che ricopriva a quel tempo le vesti di Ministro delle Finanze, di Vice Presidente del Consiglio e di Governatore della Banca d'Italia – contrastava con i recenti accordi monetari internazionali raggiunti a Bretton Woods nel 1944.

Ma anche l'articolo 15 dello Statuto recava con sé enormi contraddizioni nella dialettica tra decentramento, autonomia e delega di poteri: il comma 1 di tale articolo secondo cui «Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana» era stato inteso nella parte in cui parlava degli «organi che derivano» dalla provincia da alcuni strati della politica siciliana come una soppressione delle prefetture sull'Isola, in linea con ciò che era accaduto in Valle d'Aosta con l'art. 4 del d. lgs. lgt. 7 settembre 1945, e con ciò che accadrà anche in Trentino-Alto Adige, mentre da parte della politica italiana era intesa come una norma di riordino della Provincia come ente locale, non certo come circoscrizione di decentramento dell'amministrazione statale¹⁸. In effetti in Sicilia le Prefetture non erano mai state soppresse a differenza delle altre 2 Regioni citate e, anzi, la criminalità organizzata richiedeva costante attenzione.

In quelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 31 gennaio 1948, ultimo giorno di lavori dell'Assemblea costituente¹⁹, fu compiuta la strenua difesa della stesura originaria dello Statuto siciliano in ogni sua parte (si disse ancora «*parola per parola*») principalmente dagli on. Gaspare Ambrosini, democristiano, e Andrea Finocchiaro Aprile, separatista. Interven-

nero, poi, ad esprimere diverse posizioni anche il comunista Girolamo Li Causi ed altri importanti Padri costituenti come Tommaso Perassi, Costantino Mortati, Francesco Musotto e Salvatore Aldisio, già Alto Commissario in Sicilia al tempo della redazione dello Statuto, oltre al relatore Cevollotto.

Che lo Statuto siciliano fosse problematico si comprende anche dal rifiuto della Sardegna di emularlo preferendo l'autonomia finanziaria all'autonomia giurisdizionale elaborata in Sicilia e dal fatto che le altre 2 Regioni speciali (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) preferirono il modello sardo che è più accurato con riferimento alle norme economiche²⁰.

Il punto di incontro e di mediazione fu rappresentato, infine, dalla formula avanzata dallo stesso Ambrosini con la proposta di inserire, nella conversione in legge costituzionale dello Statuto esistente, un comma 2 dell'art. 1, sul rinvio del coordinamento ad una legge da approvare entro due anni. Dunque, per la seconda volta viene scansato il coordinamento, ma è concordata una scadenza. Questa proposta passò.

Così, in Assemblea Costituente non fu elaborato un nuovo Statuto né venne coordinato quello esistente, ma fu deciso di convertire



Mario Cevollotto



Costantino Mortati



Girolamo Li Causi

¹⁸ L'equivoco e la diversità di vedute nell'interpretare le sibilline formule dello Statuto a proposito delle Province emergerà nel giro di qualche anno, nel 1951, durante la prima legislatura dell'Assemblea: era stata, infatti, approvata su proposta del separatista messinese Rosario Caciopardo la delibera legislativa del 24 febbraio 1951 concernente l'«Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale» che sostanzialmente mirava a sopprimere le Prefetture dello Stato e a sostituirle in Sicilia con nuovi uffici regionali dipendenti dal Presidente della Giunta. L'intera legge regionale fu impugnata dal Commissario dello Stato dinanzi all'Alta Corte che la dichiarò integralmente illegittima, annullandola con la sentenza n. 39 del 1951.

¹⁹ Si v. i relativi resoconti parlamentari delle sedute disponibili sul *Portale storico* del sito *web* della Camera dei Deputati.

²⁰ Di ciò dà atto il Presidente del Consiglio De Gasperi in Senato, nella seduta del 15 dicembre 1948, p. 4463.

in legge costituzionale lo Statuto già vigente dal 1946 inizialmente contenuto in una fonte di rango ordinario e, sulla base dell'accordo politico raggiunto e tradotto in una specifica norma, viene stabilito su proposta di Gaspare Ambrosini, di rivedere lo Statuto entro il 31 gennaio 1950 attraverso un coordinamento finalizzato a modificare alcune norme contrastanti con la nuova Costituzione appena adottata: quelle sull'Alta Corte, sui poteri del Presidente della Regione in materia di ordine pubblico (art. 31, rimasto in realtà lettera morta) e le norme valutarie dell'art. 40 dello Statuto.

Dunque, dopo un breve, ma intenso dibattito nemmeno in questa occasione si procede ad effettuare il tanto atteso coordinamento dello Statuto con la Carta costituzionale prospettato dalla Consulta nazionale nel parere allo schema di Statuto espresso nell'adunanza del 7 maggio 1946, ma si sceglie di rinviare ad altra data certa la questione del coordinamento.

12 Marzo 1948: lo strappo! Alessi impugna il coordinamento.

La Costituente chiude i lavori a gennaio, ma l'Alta Corte si accinge ad iniziarli e a luglio impedisce per la terza volta il coordinamento

L'Assemblea costituente chiude i lavori alla fine di gennaio 1948 non senza aver dato prova di fiducia verso l'accordo concluso sulla Sicilia in merito al futuro coordinamento entro un biennio: infatti, abbiamo visto che a fronte della rinuncia di Ferrara, la Costituente aveva provveduto immediatamente, prima di chiudere i lavori, ad eleggere *Umberto Merlin* come nuovo componente.

L'Alta Corte può, dunque, operare e aprire i lavori, innanzitutto, eleggendo il proprio presidente che secondo lo Statuto deve essere votato dai soli membri titolari e scelto tra soggetti esterni al proprio seno. Viene così eletto il siciliano Gaetano Scavonetti, celebre Avvocato dello Stato e senatore del Regno che inizia a svolgere le funzioni il 30 giugno 1948. Come Pubblico Ministero viene scelto Ernesto Eula, magistrato di Cassazione presso cui l'Alta Corte ha sede.

Intanto, nella segreteria dell'Alta Corte costituita a Roma presso la Corte di Cassazione già pendono i ricorsi. Tra essi uno è scottante: il Presidente della Regione Giuseppe Alessi, dopo la chiusura dei lavori della Costituente e in piena campagna elettorale per la prima tessissima elezione delle Camere, il 12 marzo 1948 ha impugnato la legge costituzionale n. 2 del 1948 con cui la Costituente ha convertito lo Statuto e per la precisione ha impugnato il comma 2 dell'articolo 1 per far dichiarare incostituzionale il prospettato coordinamento.

La materia è serissima!

Alessi ha stralciato gli accordi su cui le istanze siciliane erano state accolte da De Nicola e De Gasperi con il d. lgs. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942, e dalla Costituente – di cui sono stati membri autorevoli Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani, Attilio Piccioni e Antonio Segni, ma anche Tommaso Perassi – che aveva convertito lo Statuto in legge costituzionale senza modifiche purché entro 2 anni avvenisse il tanto atteso coordinamento.

L'Alta Corte non ha molto tempo per decidere perché le norme statutarie contengono termini di procedura stringenti. La questione avrà certamente creato divisioni interne, ma – poiché la politica regionale ha deciso di intraprendere la strada giudiziaria ripudiando la via legislativa sul coordinamento dello Statuto – occorre decidere e l'Alta Corte essendo un giudice non può mediare, ma deve scegliere, deve stabilire chi a suo avviso ha torto e chi ha ragione.

La sentenza sarà emessa dopo un travaglio interno: la decisione viene presa il 10 luglio 1948, il verdetto è drastico! Lo Statuto non verrà coordinato con la Costituzione!

Alessi ha sfidato la politica nazionale, sostiene di aver difeso lo Statuto impedendo il terzo tentativo di coordinamento. E ha vinto!

La stesura della sentenza sarà stata problematica e presa con una risicata maggioranza nel collegio decidente: Vittorio Emanuele Orlando non partecipa alla decisione (e disenterà

tutte i lavori fino a dimettersi, poiché non credeva nella giurisdizione costituzionale e lo aveva detto chiaramente) venendo sostituito dal supplente Catinella; anche Umberto Merlin non partecipa e viene sostituito dal supplente Vassalli; Augusto Ortona, relatore del ricorso, sarà finito in minoranza al momento del voto collegiale e non procede, quindi, a stendere la sentenza che è affidata ad uno dei giudici supplenti, Filippo Vassalli, civilista, nominato estensore, a riprova dei contrasti affiorati nella camera di consiglio dell'Alta Corte.

Le motivazioni della sentenza sono rese note il 10 settembre e sono molto deboli: la legge ordinaria, seppur con procedura rinforzata, non può modificare lo Statuto perché esso ha assunto rango costituzionale con la legge costituzionale n. 2 del 1948. Ma, in realtà, la motivazione è effimera perché era proprio quella legge costituzionale che, nel convertire lo Statuto, ne aveva anche disciplinato la procedura temporanea di revisione attraverso la fonte ordinaria²¹ con procedura rinforzata e lo stesso comma 2, che prevedeva quel coordinamento, aveva rango costituzionale.

Le reazioni nazionali e regionali all'improvvida decisione dell'Alta Corte:

Alessi perde il Governo e la leadership regionale passa al più prudente Franco Restivo

La sentenza 10 luglio-20 settembre 1948 n. 2 che impedì il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione italiana diede subito adito ad aspre polemiche politiche in Parlamento. La Sicilia era l'unica Regione ad avere una Corte con competenza in materia costituzionale e il rischio era quello di veder consolidarsi un ordinamento separato da quello italiano se quella Corte, assecondando le impugnative regionali, avesse potuto sterilizzare le leggi della neonata Repubblica.

La sentenza fu salutata come una vittoria della Sicilia²² dal Presidente della Regione Giuseppe Alessi, che aveva impugnato la norma (con gli avvocati Carnelutti e Orlando Cascio), ma i rapporti con lo Stato si incrinarono immediatamente.

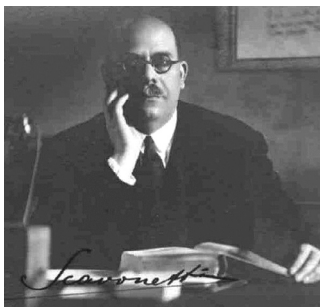
Infatti, le forze politiche nazionali accusarono il ceto politico siciliano di non essersi attenuto all'accordo politico-costituzionale raggiunto in Assemblea costituente e le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Alla Camera presieduta da uno dei leader della D.C., il toscano Giovanni Gronchi, già nella seduta del 27 luglio 1948²³, l'on.le Piero Calamandrei, illustre costituzionalista fiorentino molto vicino a Giovanni Gronchi, già componente della Costituente, presentò un'interpellanza per sottolineare il *vulnus* costituzionale aperto dalla sentenza dell'Alta Corte che impediva quel coordinamento tra lo Statuto siciliano e la Carta concordato in Assemblea costituente, sollecitando l'istituzione della Corte costituzionale. L'interpellanza venne discussa il giorno seguente in una nuova seduta presieduta da Gronchi che ascoltò attentamente un intervento contraddittorio di Ambrosini il quale sostenne sorprendentemente che il coordi-

²¹ Sul mancato coordinamento tra Statuto siciliano e Costituzione italiana cfr. G. La Barbera, *Lineamenti di Diritto pubblico della Regione siciliana*, 3ª ed., Flaccovio, Palermo 1975, pp. 14 e ss.

²² A dispetto dell'esaltazione che tutt'ora in Sicilia qualche giurista o qualche storico inavveduto compie rievocando il «mancato coordinamento» come un successo, la realtà della giurisprudenza costituzionale è nel senso opposto in quanto il mancato coordinamento è stato la causa dello svilimento di molte norme statutarie, viste come avulse dal sistema e ricondotte dalla Corte costituzionale nell'alveo del regionalismo speciale emergente dagli altri Statuti; in proposito ad es. si v. la sent. cost. 22-26 marzo 1999, n. 92 dove la stessa anteriorità dello Statuto siciliano rispetto alla Costituzione, in ossequio al basilare principio cronologico, non è affatto vista giuridicamente come pregio, ma come difetto: vi si legge che sono «note, del resto, le ragioni del mancato coordinamento dello statuto siciliano, l'unico anteriore alla Costituzione, con le norme di questa, secondo quanto era stato previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello stesso statuto. Ma, nonostante tale difetto di coordinamento, l'interpretazione dello statuto siciliano non può non tener conto, oltre che della Costituzione, anche, là dove il testo lo consenta, e in assenza di una ratio contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle analoghe discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale».

²³ Si v. il resoconto della seduta, p. 1401.



Gaetano Scavonetti



Umberto Eula

namento fosse avvenuto senza spiegare dove, come e quando visto che nessuna legge era stata approvata in tal senso, ma in fondo tutti compresero l'imbarazzo di Ambrosini che si era arrampicato sugli specchi. Ma soprattutto vi fu la risposta del Vice Presidente del Consiglio Attilio Piccioni che spiegò che il problema principale del coordinamento investiva proprio le funzioni

dell'Alta Corte ai sensi della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione e che, non appena sarebbe stata approvata la legge che avviava definitivamente l'attività della Corte costituzionale, l'Alta Corte avrebbe necessariamente cessato le sue funzioni perché il giudizio sulla legittimità delle leggi statali e regionali spettava solo e soltanto alla Corte costituzionale. Il messaggio politico era chiaro e il progetto istitutivo della Corte costituzionale era stato accelerato proprio dell'improvvida sentenza dell'Alta Corte.

Ancora il 13 settembre 1948²⁴ il deputato siciliano *Virgilio Nasi* evidenziava l'apodittica gravità della sentenza che dichiarava incostituzionale una norma costituzionale deliberata dall'Assemblea costituente, sottolineando che la decisione ostativa delle riforme giungeva in un momento particolarmente turbolento per l'ordine pubblico e per il dilagare del crimine in Sicilia con lo Statuto che rendeva incerto il ruolo dei Prefetti e il comando della polizia nella Regione²⁵.

Più avanti il 15 dicembre del 1948 *De Gasperi* in Senato evidenzia che lo Statuto siciliano non era stato ancora coordinato e che l'Alta Corte dovrà essere assorbita dalla Corte costituzionale secondo il disposto della VII disposizione transitoria della Costituzione²⁶.

Ma la politica regionale reagisce ancora d'impeto e acuisce lo scontro, credendo di essere al riparo dalle conseguenze dei propri errori sicché innanzitutto il 23 dicembre 1948 l'ARS elegge giudice dell'Alta Corte il separatista Andrea Finocchiaro Aprile al posto del dimissionario Vittorio Emanuele Orlando e poi avanza una mozione contro le parole di De Gasperi sostenendo addirittura l'intangibilità dello Statuto²⁷.

Successivamente nel 1954, alla morte di Giovanni Selvaggi, l'ARS eleggerà giudice dell'Alta Corte il più equilibrato Gaspare Ambrosini.

Durante la Presidenza di Gronchi alla Camera sul finire della prima legislatura vengono compiuti importanti passi avanti per la creazione della Corte costituzionale con l'approvazione della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. e della legge ordinaria n. 87 recante la stessa data, entrambe previste dall'articolo 137 della Costituzione. A quel punto manca solo un tassello per avviare il funzionamento della Corte costituzionale: eleggere i giudici e questo passo verrà compiuto nella II legislatura che inizia nel 1953 con la rielezione di Gronchi sullo scranno più alto di Montecitorio.

Le ripercussioni della sentenza sul Governo regionale. Gronchi è eletto Presidente della Repubblica

Che quella di Alessi fosse stata una vittoria effimera emerge presto anche a livello regionale con la caduta del suo Governo che aveva voluto lo scontro: la stessa D.C. regionale so-

²⁴ Si v. il resoconto p. 1910, 1ª colonna.

²⁵ Nella stessa seduta si v. l'intervento del deputato Luigi Renato Sansone.

²⁶ Si v. resoconto della seduta del Senato del 15 dicembre 1948, pp. 4463-4465.

²⁷ Si v. resoconto della seduta dell'ARS del 23 dicembre 1948, pp. 2510-2511.



Piero Calamandrei



Attilio Piccioni



Virgilio Nasi



Andrea Finocchiaro Aprile

stituisce Alessi alla Presidenza della Regione già nel 1949 – con l'elezione che a quel tempo avveniva in Aula all'ARS – con Franco Restivo, esponente della destra democristiana siciliana di Mario Scelba. Restivo condurrà la Democrazia cristiana a due nette vittorie elettorali regionali nel 1951 e nel 1955.

Alle elezioni regionali del 1951, infatti, la D.C. si afferma con oltre il 30 per cento surclassando la somma dei voti di socialisti e comunisti che si erano presentati ancora insieme nel cd. «Blocco del Popolo» e annientando il movimento separatista. Restivo verrà rieletto Presidente della Regione dall'ARS e rimarrà così in carica complessivamente per oltre 6 anni fino al 1955, coprendo per intero la seconda legislatura regionale che al tempo durava 4 anni. Durante quegli anni viene approvata la riforma agraria e, con la politica efficace di Restivo, viene avviata la ricostruzione post-bellica in Sicilia.



Il neo eletto presidente della Repubblica Giovanni Gronchi insieme all'allora presidente del Consiglio dei ministri Mario Scelba, 1955

Nelle elezioni regionali del 5 giugno 1955 la Democrazia Cristiana guidata dallo stesso Restivo raggiunge la sua percentuale massima ottenuta fino a quel momento in Sicilia col 38,58 per cento²⁸, ma a Roma pochi giorni prima, l'11 maggio, è stato eletto Presidente della Repubblica un politico democristiano di notevole peso, Giovanni Gronchi che nel discorso inaugurale a Camere riunite aveva esortato tutti alla piena attuazione della Costituzione a partire dall'attivazione della Corte costituzionale.

Medio tempore, nel 1953, l'anziano Scavonetti aveva lasciato la presidenza dell'Alta Corte venendo sostituito da Tommaso Perassi, eletto dai membri effettivi della stessa. Perassi, laureato in Giurisprudenza all'Università di Pavia, discutendo una tesi sulla confederazione di stati e lo stato federale, era stato illustre membro dell'Assemblea Costituente dove aveva presieduto Sottocommissione per gli Statuti speciali e, dunque, conosceva perfettamente la questione del mancato coordinamento dello Statuto siciliano.

Si avvicina la resa dei conti e Alessi torna in scena.

A Roma, sotto la Presidenza Gronchi, si avviano i lavori della Corte costituzionale

I nodi stavano venendo al pettine e, vigendo a quel tempo l'elezione indiretta, alla Presidenza della Regione il 27 luglio 1955 torna Giuseppe Alessi che aveva dato vita allo scontro

²⁸ I successi politici di Restivo lo proiettano nella ribalta nazionale che giungerà a breve, con le elezioni del 1958 per la III Legislatura. Da quel momento Restivo avrà, seguendo le orme di Scelba, incarichi governativi via via sempre più importanti, tra i quali spicca il ruolo di Ministro dell'Interno per circa 4 anni consecutivi nei Governi Leone, Rumor e Colombo tra il 1968 e il 1972, in anni difficili, dimostrando grande statura politica.



Franco Restivo



Tommaso Perassi

di 7 anni prima, mentre alla Presidenza dell'Assemblea giunge Giuseppe La Loggia, anche lui democristiano, ma con migliori rapporti di dialogo coi vertici nazionali del partito.

Il Presidente Gronchi, dal 3 al 5 novembre 1955 si reca in Sicilia e il 4 novembre, a Palermo, in Palazzo d'Orleans, sede del Governo regionale, incontra per ironia della sorte proprio Giuseppe Alessi, appena rieletto Presidente della Regione. In quel contesto, in modo sibillino, Gronchi dichiara: «io sono

fra coloro che ha creduto alla Sicilia, che ha creduto al suo senso di **unità**, ed ha compreso che da un autogoverno – che il popolo già si meritava – sarebbe venuto il più alto contributo alla concordia morale che deve unire tutti gli Italiani».

Inoltre, il Presidente Gronchi dopo aver ricevuto acclamazioni popolari in Sicilia, il 3 dicembre 1955 nomina giudice della Corte costituzionale Tommaso Perassi che in quel momento presiede l'Alta Corte, come preludio alla sua imminente paralisi, e poi intraprende una serie di viaggi esteri in cui incontra tutti i protagonisti militari alleati presenti in Sicilia nel 1943-44. Poco prima il Parlamento in seduta comune presieduto da Giovanni Leone elegge Giudici costituzionali altri due membri dell'Alta Corte, ossia i professori Gaspare Ambrosini e Mario Bracci nella seduta del 15 novembre 1955, rispettivamente al quarto e al quinto scrutinio.

La Corte costituzionale il 23 gennaio 1956 elegge il proprio Presidente scegliendo l'ex Capo dello Stato, sen. Enrico De Nicola, già protagonista dell'avvio dei lavori dell'Alta Corte con l'emanazione delle norme del '47, nominato giudice costituzionale dal medesimo Gronchi.

A quel punto la composizione completa della Corte costituzionale è delineata e Gronchi si reca, quindi, in Nord America per un lungo viaggio, dal 26 febbraio al 15 marzo 1956, durante il quale visita due dei Paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale e ora alleati dell'Italia in ambito occidentale, ossia gli Stati Uniti – incontrando il Presidente Dwight David Eisenhower – e il Canada.

In quell'occasione insieme al Ministro degli Esteri, il liberale messinese Gaetano Martino, e al Vice-presidente americano Richard Nixon²⁹, Gronchi discute con Eisenhower di questioni militari connesse all'entrata in vigore del Patto Atlantico che diede vita alla Nato cui l'Italia aveva aderito qualche anno prima, nel 1949³⁰. Gronchi aveva qualcosa da farsi perdonare perché prima di diventare Capo dello Stato aveva manifestato contrarietà all'adesione italiana alla Nato, ma ora aveva cambiato idea, accettando lo schieramento occidentale. Nel corso dei colloqui viene ribadita la lotta all'imperialismo di Mosca e all'ideologia comunista, mentre vengono elogiate la libertà individuale, la libertà dei popoli, la proprietà privata e la libertà d'impresa.

È evidente che gli Stati Uniti non avevano alcun interesse sulle questioni politiche interne italiane poiché l'Italia era già saldamente inserita nel quadro delle democrazie occidentali, mentre Eisenhower espone l'interesse degli Stati Uniti sulle questioni militari. In quel momento si pongono le premesse politiche per la realizzazione delle basi americane in Europa in funzione antisovietica e anticomunista e, tra esse, spicca quella di Sigonella, in Sicilia, aperta di lì a breve e ufficialmente poi inaugurata nel 1959, anno in cui Eisenhower ricambia

²⁹ Si v. Dana Adams Schmidt, *Eisenhower hail Gronchis on visit; Italian President and wife greeted at White House-Congress to Hear Him*, in «The New York Times» del 28 febbraio 1956, reperibile on line, consultato il 1° settembre 2025.

³⁰ In tal senso la *Dichiarazione congiunta (Joint Statement)* del 28 febbraio 1956 in cui addirittura si parla di unificazione europea pubblicata *on line* sul sito «The American Presidency Project», consultato il 1° settembre 2025.

la visita a Gronchi in Italia. L'interesse statunitense per la Sicilia non è più un interesse diretto come nel 1946, ma diviene in interesse militare e strategico nello scacchiere mediterraneo, mentre i temi politici sono lasciati all'attenzione delle Autorità nazionali.

In questo quadro di reciproche rassicurazioni tra Stati Uniti e Italia, Gronchi il 15 marzo 1956 riparte per Roma.

Il Presidente Alessi chiede di essere ricevuto da Gronchi che lo accoglie al Quirinale al rientro dagli Stati Uniti la mattina del 28 marzo 1956: non si conoscono i contenuti del colloquio, ma evidentemente vi erano dei temi scottanti. Nel pomeriggio di quello stesso giorno il Presidente del Consiglio, Antonio Segni, si reca al Quirinale: le due visite avvenute nella stessa data³¹ non appaiono collegate, ma immediatamente dopo il Governo Segni inaugura la procedura di impugnativa delle leggi regionali siciliane dinanzi alla Corte Costituzionale, anche perché lo Statuto, con norme affette da strabismo, impediva al Governo nazionale di impugnarle dinanzi all'Alta Corte poiché tale funzione era rimessa unicamente al Commissario dello Stato.

La questione relativa alla paralisi imminente dell'Alta Corte emerge nella seduta dell'Assemblea regionale siciliana del 9 aprile 1956 quando il Presidente dell'ARS Giuseppe La Loggia dà atto di una corrispondenza tra lo stesso e il Presidente Gronchi in relazione al viaggio statunitense e poi dà lettura di una fitta serie di lettere occorse tra Sturzo in qualità di membro anziano dell'Alta Corte e i neoletti giudici costituzionali Perassi e Bracci dalle quali emerge uno stallo inestricabile: per eleggere il nuovo Presidente dell'Alta Corte in sostituzione di Perassi servirebbe la riunione del *plenum* dei membri effettivi, ma tale riunione non è possibile perché Bracci comunica che non intende partecipare in attesa che venga dipanato il «grave problema» di «estrema delicatezza dei rapporti costituzionali esistenti tra la Corte costituzionale e l'Alta Corte». Peraltro Bracci non si dimette da membro dell'Alta Corte sicché non è chiaro se sia possibile sostituirlo considerandolo decaduto o optante per l'altra carica ed egli stesso precisa di non dimettersi proprio nelle more di comprendere se le due cariche siano incompatibili, segnalando che a ciò è dovuta la sua astensione dai lavori dell'Alta Corte.

In effetti neppure Ambrosini si era dimesso, ma l'ARS comprendendo che il rischio di paralisi era dietro l'angolo, aveva tempestivamente eletto un nuovo membro nella persona del professor *Scaduto* con effetto dalla data in cui la vacanza fosse divenuta effettiva.

Ed è a questo punto che il deputato nazionale Salvatore Aldisio presenta alla Camera il disegno di legge costituzionale per inglobare l'Alta Corte nella Corte costituzionale, proponendo di farla divenire una sezione avente il compito di occuparsi del contenzioso regionale (Nota). Ma è tardi e il conflitto iniziato da Alessi, già, avviato alla conclusione in favore dello Stato, non lascia spazio per giocare una nuova partita³².

Alessi è in un angolo e il 28 novembre 1956 perde la guida del Governo regionale venendo sostituito da Giuseppe La Loggia.

Il Parlamento in seduta comune – che pure aveva proceduto ad eleggere nella seduta n. 2 del 29 luglio 1954 due giudici dell'Alta Corte nelle persone del prof. Aldo Mazzini Sandulli e Giovan Battista Migliori, in sostituzione del dimissionario Umberto Merlin (divenuto il 17 agosto 1953 Ministro dei Lavori Pubblici del Governo Pella) e dell'avvocato Augusto Ortona – dopo l'elezione di Gronchi³³ alla Presidenza della Repubblica non procedette a so-

³¹ Si v. i documenti digitalizzati di quella data disponibili sul portale storico del Quirinale.

³² Si veda in ddl n. 2406 del 18 luglio 1956 avente lo scopo di affidare le funzioni dell'Alta Corte ad una Sezione speciale della Corte costituzionale. Atti Parlamentari, Documenti, 1956, vol. VI, ad indicem, n. 2406.

³³ Sul modo «pesante» in cui Giovanni Gronchi interpretò il ruolo di Presidente della Repubblica si v. S. Ciccanti, *La Presidenza forte tra «gronchismo» e gollismo. Gronchi per una pratica «gollista» delle istituzioni con l'intento di aprire al centro-sinistra? Tra legittimità costituzionale sostanzialmente rispettata e fallimento politico*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 1, 2023.

stituire Bracci, rendendo così impossibile il funzionamento dell'Alta Corte, privata anche del suo Presidente Perassi, come già sottolineato. Nel frattempo era deceduto il 16 maggio 1955 anche Filippo Vassalli, membro supplente di nomina statale che non viene tempestivamente sostituito.

Cosa stava accadendo? Perché le Camere non sostituivano i giudici dell'Alta Corte mancanti? Anche qui i fatti ci danno la spiegazione: mentre l'allora Presidente della Camera dei Deputati, Giovanni Leone, si accingeva a riunire il Parlamento in seduta comune per eleggere – dopo vari rinvii – un giudice titolare e uno supplente mancanti dal 1955 al



Aldo Mazzini Sandulli



Giovanbattista Migliori

posto rispettivamente di Bracci e di Vassalli, il 3 aprile 1957 il Presidente Gronchi inviò un messaggio per rappresentare come inopportuna l'elezione dei Giudici dell'Alta Corte mancanti³⁴ in quanto nella sua visione l'Alta Corte era da inquadrare come organo precario (scrive esplicitamente che sussisteva una «precarietà *ex origine*») che aveva cessato la sua funzione con l'attivazione delle norme sul funzionamento della Corte costituzionale³⁵. Ed in effetti la convocazione del Parlamento, dopo essere stata diramata, venne revocata a seguito del messaggio del Presidente della Repubblica.

La sentenza sull'«unicità della giurisdizione costituzionale» e la chiusura della questione.

In tale contesto il Presidente del Consiglio Antonio Segni tra il 23 luglio e il 2 novembre 1956 presenta, come già accennato, ben 5 ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale contro delibere legislative della Regione Siciliana, e la Corte costituzionale – dopo aver respinto le eccezioni della Regione Siciliana la quale riteneva che la materia spettasse all'Alta Corte – dichiarò la propria competenza giungendo ad adottare la sentenza costituzionale n. 38 del 27 febbraio 1957 sotto la Presidenza di Enrico De Nicola. Quella epocale sentenza affermò il principio dell'*unicità della giurisdizione costituzionale* quale potere affidato alla Corte costituzionale medesima e ritenne l'Alta Corte come un organo dotato di sola «competenza provvisoria» ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Dopo questa sentenza costituzionale del febbraio 1957, pubblicata il 16 marzo in Gazzetta ufficiale, l'Alta Corte non si riunì più.

Nel corso del 1957 lo scontro tra lo Stato e la Regione Siciliana si inasprì e nei soli primi 3 mesi del 1957 ben 18 sentenze su 44 interessarono atti della Regione Siciliana (dalla materia finanziaria alla materia demaniale) che rimase nella stragrande maggioranza dei casi soccombente. A conclusione di questo percorso De Nicola il 26 marzo 1957 rassegnò le dimissioni da Presidente della Corte e da giudice costituzionale ritenendo così concluso il proprio lavoro e si reinsediò al Senato³⁶.

Lo scontro istituzionale tra Stato e Regione apertosi nel 1948 con l'*improvvida sentenza* si era concluso tra il febbraio e l'aprile del 1957 con la definitiva vittoria del primo e la soc-

³⁴ La lettera è reperibile per esteso sul sito del Portale storico del Quirinale tra i messaggi del Presidente Gronchi dell'anno 1957.

³⁵ Si v. in proposito anche la sent. cost. n. 6 del 15 gennaio 1970, punto 4 in diritto, che cita la lettera di Gronchi a Leone avente ad oggetto l'inopportunità di eleggere i membri dell'Alta Corte.

³⁶ Sulla particolarità di tale fattispecie – che sottende in questa ricostruzione storica un disegno di specifica portata al momento dell'accettazione della nomina – si v. V. Di Ciolo, L. Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, 4ª ed., Milano 2003, pp. 171-172.

combenza della seconda che aveva voluto strafare impedendo il coordinamento in sede legislativa e parlamentare dello Statuto con la Costituzione. Il risentimento del ceto politico nazionale per la clamorosa sentenza dell'Alta Corte 10 luglio-20 settembre 1948 n. 2 che aveva impedito il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione covava da anni ed adesso aveva trovato il suo sbocco istituzionale con l'aspro contenzioso costituzionale.

Come sempre accade, quando un potere si dimostra incapace di svolgere il proprio compito, il campo viene ricoperto da un altro potere: l'inerzia della politica ha lasciato spazio a considerevoli interventi di altri Poteri e, segnatamente della Corte costituzionale, che nel tempo, ma in modo puntiforme, si è via via pronunciata su molti aspetti con soluzioni di omologazione della specialità.

Al posto di De Nicola, il 30 marzo 1957 il Presidente Gronchi nominò giudice della Corte costituzionale il prof. Aldo Mazzini Sandulli, altro membro dell'Alta Corte, privando così quest'ultima di quattro Giudici sicché ne risultava ancor più impedito il funzionamento senza penalizzare le alte personalità che vi erano state destinate. Dei 7 membri titolari dell'Alta Corte ben 5 divengono, dunque, Giudici Costituzionali:

- il Presidente Perassi e il professor Sandulli, nominati da Gronchi;
- i 2 membri di scelta statale: Ortona, designato giudice costituzionale dalla Corte dei Conti, ma deceduto prima del giuramento, e Bracci entrambi eletti dal Parlamento in seduta comune;
- un membro di scelta regionale: Ambrosini, eletto giudice costituzionale dal Parlamento.

Don Luigi Sturzo, che non era giurista e, dunque, non possedeva i titoli previsti nell'art. 135, co. 2, della Costituzione, era stato nominato nel 1952 senatore a vita da Einaudi, mentre Giambattista Migliori riprende la carriera politica (come già aveva fatto Umberto Merlin) venendo eletto deputato con la D.C. nel 1958, sicché l'unico componente titolare dell'Alta Corte a rimanere fuori da tutto fu Andrea Finocchiaro Aprile che da quel momento cadrà nell'oblio della politica e delle Istituzioni nazionali e regionali.

In Sicilia, c'era, però, chi aveva compreso l'incompatibilità della compresenza di due organi di giustizia costituzionale (uno a competenza generale, l'altro a competenza speciale) Salvatore Aldisio già nel 1956 aveva presentato un puntuale disegno di legge (n. 2406 del 18 luglio 1956) per affidare le funzioni dell'Alta Corte ad una Sezione speciale della Corte costituzionale (atti della Camera, n. 2406), ma la proposta giungeva tardiva, la strada era segnata e la politica nazionale non sentiva la necessità di occuparsi della questione che, di fatto, veniva rimessa alla Corte costituzionale medesima come Alessi circa 10 anni prima l'aveva rimessa all'Alta Corte esautorando il Parlamento nazionale dal compito di riformare lo Statuto. L'on. Aldisio ripresentò il medesimo disegno di legge anche nella successiva legislatura (il 27 febbraio 1959, atti della Camera, n. 890), ma la vicenda dell'Alta Corte era ormai definitivamente chiusa; solo molti anni dopo si riaprirà un dibattito meramente teorico *de iure condendo* su un intervento delle Regioni nella designazione dei Giudici costituzionali.

Le ripercussioni in Sicilia e Conclusioni

In Sicilia le vicende politiche che travolgono l'Alta Corte provocano disorientamento e gli errori strategici della classe politica siciliana del tempo non vengono compresi sicché la reazione dei Palazzi del potere si condensa in malcontento contro il Governo nazionale e, innanzitutto, contro la Democrazia Cristiana.

Il 23 ottobre 1958 l'on. Silvio Milazzo ed altri deputati dell'ARS abbandonano la Democrazia Cristiana – partito di maggioranza relativa sia all'ARS che al Parlamento nazionale – e fondano l'Unione siciliana cristiano-sociale con lo scopo di aprire una fase di contrapposizione dialettica col Governo nazionale. Il 30 ottobre, nasce, così, il Governo di unità

autonomistica, presieduto dall'on. Silvio Milazzo che, posta fuori dalla coalizione la Democrazia cristiana, in un'ottica "sicilianista" trova sostegno in un'ibrida e risicata maggioranza formata dall'alleanza tra partiti di destra come l'MSI, ma anche (su ispirazione di Emanuele Macaluso) con il PCI siciliano.



Silvio Milazzo

L'esperimento politico di Milazzo, privo di un vero programma e sostenuto soltanto dallo slogan autonomistico e da una risicatissima ed ibrida maggioranza, dura fino al 23 febbraio 1960, fino a quando, cioè, i vertici democristiniani non decidono di spaccare il fronte avversario eleggendo Presidente della Regione proprio un esponente milazzista, il deputato monarchico Benedetto Majorana della Nicchiara. A quel punto la maggioranza risicata che aveva sostenuto Milazzo si sfalda, ma la Sicilia resta in una situazione di grave turbolenza politica³⁷.

La ricostruzione della parabola dell'Alta Corte e del suo tramonto spiegano come ogni discussione su quest'organo dal 1957 è definitivamente consegnata alla storia³⁸.

La previsione di quell'organo, infatti, fu dovuta sin dall'inizio alle incertezze giuridiche di un preciso momento storico, poiché lo Statuto del '46, essendo stato approvato prima della Costituzione, non era coordinato con le previsioni dell'ordinamento sorto nel '48³⁹: in tal senso lo Statuto risentì di un'imminente vetustà sopravvenuta con l'approvazione della moderna Carta fondamentale, oltre a rispecchiare equivoci dovuti al contrasto della tesi autonomistica con la tesi federalistica impercorribile per una sola Regione in un nascente quadro di regionalismo costituzionale. La previsione dell'Alta Corte, per un verso, creò la giustizia costituzionale nel nostro Paese e formò la prima generazione di giudici costituzionali, come abbiamo visto; ma quella previsione del '46 divenne anacronistica nel '48 con la ideazione della Corte costituzionale divenuta operante nel '56.

L'Alta Corte non opera più ormai da quasi 70 anni sicché, considerata la sterilità di ogni dibattito attuale che possa riguardarla, occorrerebbe procedere ad abrogare anche formalmente gli articoli 24 e seguenti dello Statuto che la menzionano e che, pur continuando a

³⁷ Si veda. Vincenzo Cassarà, "Dall'autonomia al centrosinistra. Il governo Corallo (1961) e la transizione politica in Sicilia", in *Storicamente.org*, Laboratorio di Storia, vol. 2024, n. 17, Dossier "Garantire l'ordine costituito".

³⁸ Sorprendente è constatare come sinora sia mancata un'analisi complessiva che mettesse assieme i fatti che hanno segnato il tramonto dell'Alta Corte: ad esempio Nicola Jaeger ancora nel 1961, nella stesura della voce *Alta Corte* per l'Enciclopedia Italiana, ed. Treccani, III appendice, tuttora disponibile e non rettificata, consultata *on line* il 25 ottobre 2025, espone una trattazione di quell'organo come fosse qualcosa di valevole ed effettivo, nonostante lo stesso autore fosse stato membro della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 sancì l'unicità della giurisdizione costituzionale e privò di ogni ruolo quell'Alta Corte. Quella voce sull'Alta Corte, di cui fu presidente Giuseppe Alessi dal 1973 al 1993, non è stata mai aggiornata nell'Enciclopedia Treccani. Molti in quegli anni ancora non compresero che l'Alta Corte era morta e sepolta o, quantomeno, finsero di non capire: ad esempio l'Assemblea regionale siciliana, dopo 2 anni dalla morte di Luigi Sturzo avvenuta a Roma l'8 agosto 1959, ritenne che il suo seggio vacante in seno all'Alta Corte – che già non si riuniva più da circa 2 anni – andasse coperto con una nuova nomina provvedendo così ad eleggere giudice della stessa l'ex Presidente dell'ARS Ettore Cipolla nella 276ª seduta del 19 dicembre 1961 con grida di giubilo dell'on.le Colajanni (si v. resoconto p. 2269).

³⁹ Ogni tanto, ancora oggi, capita di ascoltare, in qualche dibattito o convegno, alcuni interventi compiuti da studiosi privi, però, di riferimenti giuridici che (anche in buona fede) ritengono che lo Statuto siciliano, essendo stato approvato prima della Costituzione, sia ricoperto di maggior valore rispetto agli altri Statuti speciali e financo al cospetto della Costituzione medesima: ebbene, occorre ricordare che in uno Stato di diritto non è così. Infatti, se è vero che lo Statuto siciliano ebbe il merito storico di tracciare la via dell'autonomismo e del regionalismo nel nostro Paese, bisogna tener presente che, per il nostro ordinamento giuridico, i rapporti tra le norme sono regolate dal principio gerarchico, con la Costituzione posta al vertice delle fonti con prevalenza su tutte le altre (incluse le altre fonti di rango costituzionale), e dal principio cronologico, che riconosce la prevalenza delle riforme e delle norme più recenti tra quelle dello stesso rango. In uno Stato di diritto la battaglia di chi pretende di difendere un testo «parola per parola» è per sua natura destinata a soccombere perché si arrocca sulla presunzione di cristallizzare

far bella mostra di sé (e ad illudere qualche sprovveduto) sono ormai privi di senso dopo le chiare decisioni della Corte costituzionale³⁹.

L'occasione dell'abrogazione esplicita delle norme sull'Alta Corte (e in tal senso va il recente disegno di legge n. 2176 proposto dall'on.le Giuseppe Castiglione il 19 dicembre 2024) potrebbe fornire la spinta riformatrice per il legislatore costituzionale in favore di un coordinamento e aggiornamento dello Statuto che, in un percorso di revisione alimentata da fini costruttivi, lo renda più moderno nel quadro nazionale ed europeo, in linea con i frequenti aggiornamenti che negli ultimi decenni sono stati compiuti per gli Statuti delle altre 4 Regioni ad autonomia speciale sui temi economici e sugli investimenti, mentre alcune norme siciliane – che ancora parlano di «arnesi agricoli» e di «Camera di compensazione presso il Banco di Sicilia» – appaiono ormai fuori dal tempo.

o pietrificare nel tempo scelte anacronistiche che non reggono all'incedere del cambiamento e delle riforme. Ciò rende evidente che lo Statuto del '46 difetta di coordinamento con la Costituzione del '48.

⁴⁰ La Corte costituzionale dovette tornare ad occuparsi ancora dell'Alta Corte nel 1970 (con la sent. cost. n. 6 del 15 gennaio 1970) quando chiarì che dal 1957 era cessata ogni funzione dell'Alta Corte inclusa la dubbia competenza in materia penale di cui all'articolo 26 dello Statuto sui reati funzionali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (una sorta di *impeachment* regionale alla stregua dell'articolo 96 della Costituzione sui componenti del Governo dello Stato) avvertendo che tale competenza «non si era mai per il passato concretamente esplicata ed è persino dubbio che avrebbe potuto esplicarsi per la mancanza di qualsiasi norma di procedura, sia in ordine alla fase istruttoria e dell'accusa, sia in ordine alla fase del giudizio dibattimentale». Ma la politica di allora, fingendo ancora di non cogliere il senso della questione, proprio in pendenza di quel contenzioso, aveva tardivamente inserito nel Regolamento generale dell'ARS la Sezione IV *bis* rubricata «Della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto» con gli articoli da 61 *bis* a 61 *septies* mai applicati che andrebbero de plano abrogati.

Loredana Amenta

Docente di Storia dell'Arte nei licei, si occupa di tematiche storico-artistiche del comprensorio ibleo e di inventariazione di archivi pubblici e privati. Cura il Museo «Tempo» di Canicattini Bagni ed è membro della Rete dei Musei Siciliani dell'Emigrazione.

Esteban Anchústegui Igartua

Cattedratico di Filosofia Politica nell'Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Spagna. Si è occupato di effetti politici e culturali della Globalizzazione e di Storia del Pensiero politico. È nel Comitato scientifico di «Studi Storici Siciliani».

Maria Teresa Arena

Magistrato. Consigliera della Corte d'Appello e ora di Cassazione, ha prestato servizio nel Tribunale di Messina da Sostituto procuratore, Giudice di dibattimento, GIP e GUP. Relatrice a Corsi del CSM e a numerosi convegni su *stalking*, violenza di genere e concorso esterno in associazione mafiosa.

Gaetano Armao

Abilitato Ordinario, insegna Diritto Amministrativo e Contabilità pubblica nella Facoltà di Scienze Politiche di Palermo. *Visiting professor* in varie Università europee, è cassazionista ed Esperto del Consiglio d'Europa. Nel Governo della Regione Siciliana, è stato più volte assessore e, da ultimo, Vice Presidente.

Giuseppe Astuto

Già ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università degli Studi di Catania, ha svolto ampie ricerche di storia italiana in età contemporanea. Notissimi i suoi studi sulla vita e sul ruolo politico di Francesco Crispi. È nel Comitato editoriale di «Studi Storici Siciliani».

Beniamino Biondi

Scrittore, saggista, critico e curatore di rassegne di cinema d'autore, collabora con riviste di letteratura e critica cinematografica. Direttore di collana per alcune case editrici, ha pubblicato numerose opere di letteratura e di saggistica critica e teorica.

Giuseppe Bivona

Direttore del Museo dell'Emigrazione dall'Area Trapanese di Santa Ninfa, è autore di studi e ricerche sull'emigrazione siciliana. È oggi vicepresidente e il principale amministratore della «Rete dei Musei Siciliani dell'Emigrazione».

Santi Calderone

Già docente di Storia e filosofia nei licei, ha studiato e pubblicato su cattolicesimo liberale, Concilio Vaticano II, Sinodalità e Democrazia. Tra i fondatori per la promozione di un Comitato per la storia orale, è oggi docente di *Philosophy for children*.

Mario Primo Cavaleri

Già giornalista professionista e redattore responsabile per la pagina regionale della «Gazzetta del Sud», è autore di numerose pubblicazioni su temi di attualità politica siciliana. Scrive oggi su «L'Eco del Sud» con una attenzione prevalente alle vicende del Ponte sullo Stretto.

Orazio Condorelli

Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico nell'Università degli Studi di Catania, svolge attività di ricerca nei campi della Storia del diritto canonico, con particolare riferimento alla storia dello *ius commune* quale patrimonio giuridico dell'Europa e della civiltà occidentale.

Michela D'Angelo

Già ordinaria di Storia Moderna nell'Università degli Studi di Messina, ha pubblicato numerosi testi sulla storia della Sicilia e sulla presenza inglese nel Mediterraneo in età moderna. Fondamentali le sue ricerche sul ruolo delle comunità straniere in Sicilia. È nel Comitato editoriale di «Studi Storici Siciliani».

Nancy De Leo

Ricercatrice presso la cattedra di Storia delle relazioni internazionali nel Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina, studia la Storia della Cooperazione Internazionale e, in particolare, la Storia dei rapporti intercorsi tra Italia e Tunisia.

Andrea De Pasquale.

Dopo aver diretto la Biblioteca nazionale universitaria di Torino, la Biblioteca Braidense di Milano, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, è oggi Direttore generale per la Digitalizzazione e la Comunicazione del Ministero della Cultura. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia del libro e delle biblioteche.

Maria Teresa Di Paola

Già docente nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Messina, ha condotto ricerche negli archivi inglesi ed italiani. Sulla storia della Sicilia in età contemporanea, ha pubblicato numerosi volumi e saggi. È nel Comitato di Garanzia di «Studi Storici Siciliani».

Filippo Falcone

Giornalista pubblicista, ha pubblicato saggi e volumi sulle campagne siciliane, sulle lotte contadine nel secondo dopoguerra e sull'antifascismo nella Sicilia contemporanea. È membro del Comitato di redazione di «Studi Storici Siciliani».

Elena Gaetana Faraci

Associata ed abilitata ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche, insegna nell'Università di Catania. Oltre la storia siciliana, ha studiato prefetti, magistrature e sindaci di età liberale in Italia. Di recente si è occupata della Francia della Seconda repubblica. È nel Comitato editoriale di «Studi Storici Siciliani».

Calogero Ferrotti

Magistrato dal 1967, in Tribunale e in Corte d'Appello ad Agrigento, Nicosia e Palermo. Procuratore ad Orvieto dal 2001 al 2007, è stato poi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Appassionato ricercatore, è autore di mostre e pubblicazioni sui Beni culturali eoliani.

***Francesco Paolo Fulci* (1931-2022).**

Diplomatico italiano in servizio a Tokyo, Parigi e Mosca. Ambasciatore in Canada e all'ONU e Rappresentante permanente d'Italia alla NATO e al CESIS. Chiusa la carriera diplomatica, è stato vice presidente e poi presidente dell'Azienda Ferrero Italia.

Giuseppe Gangemi

Già Ordinario di Scienza della Politica e di Scienza dell'Amministrazione nell'Università di Padova, ha insegnato Statistica e Metodologia delle Scienze Sociali in varie università italiane. Vanta una vasta gamma di pubblicazioni sui temi del federalismo, del conflitto e della partecipazione.

Antonella Giardina

Ordinaria di Letteratura italiana e Storia negli Istituti Superiori, è autrice di parecchi saggi sui processi migratori iblei, sulla caratterizzazione dell'italoamericano nel cinema e sulla *media education*. Collabora alla realizzazione del *Vittoria Peace film festival*.

Francesco Paolo Giordano

Già magistrato, ha diretto varie Procure della Repubblica siciliane ed è stato nella Direzione Nazionale Antimafia. Al suo attivo ha diverse monografie su temi giuridici e di storia del Risorgimento. È Presidente della sezione etnea della Società Italiana di Storia del Risorgimento.

Claudia Giurintano

Ordinaria di Storia delle Dottrine Politiche nell'Università di Palermo. È nella *International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions*. Dirige la Rivista di classe A «Storia e Politica» ed è nel Comitato scientifico di «Il Pensiero Politico» e di «Studi Storici Siciliani».

Daniela Irrera

Ordinaria di Scienza della Politica e Relazioni Internazionali nella Scuola Superiore Universitaria del *Centro Alti Studi della Difesa*, ha al suo attivo numerosi lavori sul tema della *Public Security Policy*. Pubblica su riviste scientifiche nazionali e internazionali e fa parte del Comitato scientifico di «Studi Storici Siciliani».

Maria La Giusa

Imprenditrice di uno dei più importanti mobilifici di Sicilia, è anche cultrice di storia dell'Emigrazione siciliana. Direttrice della Compagnia teatrale «Gli Amattori», scrive i testi delle rappresentazioni che, proposti al pubblico da alcuni anni, registrano un crescente successo.

Rosario Lentini

Storico dell'economia siciliana, ha studiato le attività imprenditoriali dei Florio e dei mercanti-banchieri stranieri. Attento alla viticoltura ed enologia di Sicilia, ha messo in rilievo l'apporto degli imprenditori inglesi e di alcune famiglie aristocratiche isolane. È nel Comitato di redazione di «Studi Storici Siciliani».

Macrina Marilena Maffei

Antropologa e fiabologa, ha insegnato a contratto in varie università italiane. Ha condotto ricerche sulla narrativa tradizionale e sull'oralità popolare in Italia centro-meridionale. Dal 1981 raccoglie i patrimoni narrativi dell'arcipelago eoliano. È autrice di libri e saggi di narrativa tradizionale e di antropologia del mare.

Corinna Marino

Già docente di Discipline matematiche nell'Università di Messina, è oggi appassionata ricercatrice di fonti documentarie per la storia locale. Autrice di un racconto sulla storia di famiglia, studia in atto il ruolo sociale del Monastero messinese di San Gregorio a cavallo tra i secoli XVIII e XIX.

Federico Martino

Già ordinario di Storia del diritto italiano nell'Università degli Studi di Messina, è autore di una vasta gamma di monografie e saggi su riviste specialistiche sui temi della giurisprudenza medievale. Particolare attenzione ha dedicato alla compilazione delle Consuetudini nelle città siciliane in età medievale.

Roberto Martucci

Già Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università degli Studi di Lecce, ha insegnato la medesima disciplina nella Facoltà di Scienze Politiche di Macerata. Ha diretto il Dottorato in Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee e il «Giornale di Storia costituzionale».

Liborio Mattina

Già ordinario di Scienza della Politica e Relazioni Internazionali nell'Università degli Studi di Trieste. Oltre a numerosi saggi di politica comparata, ha studiato a lungo e poi pubblicato sui temi di Stato e Rivoluzione e Industriali e Democrazia.

Grazia Messina

Direttrice di Ricerca scientifica nel Museo Etneo delle Migrazioni di Giarre e già docente di Storia e Filosofia nei licei, ha curato ed è autrice di monografie sui temi di storia dell'emigrazione siciliana tra Otto e Novecento. È nel Comitato di redazione e segretaria di redazione di «Studi Storici Siciliani».

Rosario Micciché

Consigliere parlamentare presso l'Assemblea Regionale Siciliana e vicecapo di Gabinetto del Presidente dell'ARS, è autore di testi giuridici e di Storia istituzionale della Sicilia contemporanea pubblicati sulla rivista «Studi Storici Siciliani».

Delio Miotti

Dirigente di ricerca Svimez, è oggi in Italia tra i più accreditati analisti di statistiche demografiche. Autore di importanti pubblicazioni, ha insegnato in varie Università italiane ed è, in atto, colonna portante del Corso Studi Superiori di Mediazione linguistica «Agorà Mundi» (Laurea L12) nel Consorzio Universitario di Agrigento.

Emna Neftzi

Docente a contratto di Lingua e Letteratura Araba nelle Università di Milano e Torino, tiene l'insegnamento anche nel Corso Superiore di Mediazione Linguistica e Culturale (Classe di laurea triennale L12) «Agorà Mundi» presso il Consorzio Universitario di Agrigento. Ha scoperto, tradotto e trascritto un prezioso manoscritto della tarda età araba di Sicilia (Sec X).

Daniela Novarese

Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università degli Studi di Messina, è stata direttrice di Dipartimento, coordinatrice di Master's Degree e di corsi di laurea magistrale. Fa parte della commissione per il riordino dell'Archivio storico della stessa Università ed è componente di comitati scientifici di riviste.

Salvatore Petruzzelli

Docente di materie umanistiche negli istituti secondari superiori, studia storia locale e familiare. Ha pubblicato saggi di storia del territorio ibleo e di storia dell'emigrazione siracusana. Cura il Museo «Tempo» di Canicattini Bagni ed è nella «Rete dei Musei Siciliani dell'Emigrazione».

Emilio Pintaldi

Giornalista professionista in forza alla Radio Televisione Peloritana (RTP). È autore di numerosi saggi sulla comunicazione, ma anche ideatore e popolare conduttore di *talk* radiofonici e televisivi. È direttore responsabile della rivista «Studi Storici Siciliani».

Fabio Rugge

Già Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, è stato anche Preside della Facoltà di Scienze Politiche, dove è stato Professore ordinario, oggi Emerito, di Storia delle Istituzioni Politiche. Docente in varie Università estere, è membro di comitati scientifici di riviste, tra cui «Studi Storici Siciliani».

Paola La Sala Savona

Sociologa sanitaria specializzata in mediazione sociale e familiare nel Dipartimento di salute mentale dell'ASP di Agrigento. È stata docente a contratto in varie università italiane e tiene oggi l'insegnamento di mediazione culturale nella L12 di Studi Superiori del Consorzio Universitario di Agrigento.

Alfio Seminara

Già Direttore dell'Archivio di Stato di Messina, con la sua professionalità è stato per anni il punto di riferimento per chi ha condotto ricerche storiche nell'archivio peloritano. Promotore di innumerevoli iniziative culturali, è autore di saggi sulle Istituzioni in età borbonica.

Alfredo Sgroi

Docente e saggista. Ha svolto attività di ricerca nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Catania. Ha pubblicato saggi in varie riviste scientifiche, tra cui «Studi Storici Siciliani».

Gaetano Silvestri

Eletto nel 2005 Giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta congiunta, ne diventa Presidente nel 2013 ed è oggi Presidente Emerito. Nella lunga carriera accademica ha insegnato nell'Università di Messina Diritto costituzionale e altre materie giuridiche, pubblicando lavori di fondamentale importanza. Oltre a essere stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato Rettore dell'Università di Messina dal 1998 al 2004 e Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Giuseppe Speciale

Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Catania. Autore di libri storico-giuridici, si è occupato di discriminazioni nell'Ordinamento giuridico, legislazione antisemita, magistratura e leggi razziali. È membro del Comitato scientifico di «Studi Storici Siciliani».

Francesco Maria Talò

Già Ambasciatore d'Italia in Israele, è stato Rappresentante Permanente dell'Italia presso la NATO. Ha coordinato le iniziative di *cybersecurity* al Ministero degli Esteri ed è stato Coordinatore per la Conferenza OSCE contro l'antisemitismo. È stato, infine, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Maria Emilia Tortora

Pittrice, scrittrice e autrice creativa, ha lavorato per 12 anni nel teatro di figura di Maria

Signorelli. I suoi lavori sono pubblicati e spesso fruibili in mostre personali, realizzate a Roma e nell'Arcipelago eoliano.

Patrizia Venuta

Docente di materie letterarie nei licei, è autrice di diversi articoli e saggi per la valorizzazione della lingua galloitalica e sulla storia di Nicosia in età medievale, moderna e contemporanea.

Angela Villani

Ordinaria di Storia delle Relazioni Internazionali nell'Università di Messina. È autrice di numerose pubblicazioni di Storia della cooperazione internazionale, decolonizzazione e migrazioni. È nel direttivo della Società italiana di Storia Internazionale.

Sonia Zaccaria

Ordinaria di Storia e Filosofia nei licei, ha pubblicato numerosi saggi sulla storia della Sicilia contemporanea e svolge ricerche sulla storia culturale e sulla storia delle donne nell'isola. È nel Comitato editoriale di «Studi Storici Siciliani».

Pietro Zambito

Ordinario di Letteratura italiana e Storia negli Istituti Superiori, ha scritto numerosi saggi di Storia del Risorgimento e ha svolto ampie ricerche sulle vicende della Prima Guerra Mondiale. È anche autore di testi teatrali.